

XLVII.

TORNATA DEL 27 MARZO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — Omaggi — Risultato di votazione — Votazione a scrutinio segreto — Sorleggio degli Uffici — Commemorazione del senatore Nunziante — Seguìto della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria » (N. 57) — All'art. 1^o parlano i senatori Di Campo-reale, Vitelleschi, Carle, Borgnini, Sormani-Moretti, relatore, e Gadda — Rinvio del seguìto della discussione — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 16.

È presente il ministro dei lavori pubblici.

CHIALA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Chiala di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

CHIALA, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il signor conte Giuseppe Grabinski, di una sua Memoria sul disegno di legge intorno all'emigrazione;

Il direttore della Regia Scuola di applicazione per gl'ingegneri di Bologna, delle seguenti pubblicazioni:

1. Discorso del prof. Iacopo Benedetti, per commemorazione del prof. Cesare Razzaboni;

2. Notizie generali (1899);

3. Parole del prof. Attilio Muggia, per la inaugurazione del ricordo marmoreo dedicato al prof. Cesare Razzaboni;

4. Elogio storico del prof. Cesare Razzaboni, scritto dal prof. Cesare Cavani;

L'onorevole conte Leopoldo Pullè, di un suo Discorso pronunziato il 22 ottobre 1899, all'inaugurazione del monumento al senatore Alessandro Rossi;

Il presidente del Consiglio d'amministrazione del Ricovero de' ciechi impotenti ed abbandonati di Parma, della Relazione morale ed economica di quell'Istituto, per l'anno 1898;

Il sindaco di S. Giorgio la Montagna (Benevento) di un opuscolo in Ricordo del 50° anniversario della condanna politica del barone Nicola Nisco;

La direzione della Commissione centrale di beneficenza in Milano, del Bilancio consuntivo del Fondo della beneficenza dell'anno 1898.

Il direttore delle ferrovie Iura-Sempione, del Bollettino trimestrale del tesoro del Sempione;

Il ministro delle finanze del Bollettino ufficiale, n. 27 del personale dei Ministeri delle finanze e del tesoro, e della Relazione della Sotto-Commissione, incaricata di esaminare le tariffe d'estimo della provincia di Ancona;

LEGISLATURA XX — 3ª SESSIONE 1892-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1900

Il ministro del tesoro, delle seguenti pubblicazioni:

1. *Bollettino mensile dell'Ufficio centrale d'ispezione per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro*;

2. *Relazione del direttore del Debito pubblico, alla Commissione di vigilanza nel rendimento dell'Amministrazione del debito pubblico per l'esercizio 1898-99*;

3. *Esposizione finanziaria da lui fatta alla Camera dei deputati il 28 novembre 1899*;

Il presidente del Consiglio di Stato, dell'Annuario del Consiglio stesso per il 1900;

Il ministro della pubblica istruzione, del volume II degl'Indici e Cataloghi (I Codici Palatini della R. Biblioteca Nazionale di Firenze);

Il signor Francesco La Mantia, delle pubblicazioni seguenti:

1. *Autentiche consuetudini delle Città di Sicilia* (1900);

2. *Idem della città di Palermo* (1900);

3. *Idem della città di Catania* (1896);

4. *Idem di Patti e Lipari* (1900);

5. *Idem di Linguaglossa*;

6. *Consuetudini e leggi su Protimisi (prelazione o retratto) in Sicilia dal secolo XIII al XVIII*;

7. *Consolato del mare e de' mercanti e Capitoli vari di Messina e di Trapani* (1877);

8. *Su gli antichi privilegi di Messina e su le ultime controversie (1741-1800) per titolo di capitale del Regno*;

9. *I privilegi di Messina (1127-1816)*;

10. *Idem (inediti) (1100)*;

11. *Dei Reali Archivi di Sicilia*;

12. *Documenti inediti in lingua spagnuola (1381-1409) in Sicilia*;

13. *Codici di leggi romane sotto i barbari*;

14. *Edizioni e Studi di Statuti italiani nel secolo XIX*;

15. *Ordines Judiciorum Dei, nel messale Gallicano del XII secolo della cattedrale di Palermo*;

Il contrammiraglio De Amezaga, della *Relazione sulla mostra della Marina da guerra e mercantile e delle industrie navali all'Esposizione generale italiana in Torino 1898*;

Il prof. Vincenzo Pagano, di un suo lavoro intitolato: *Galluppi e la filosofia italiana*;

Il direttore dell'Istituto internazionale di Statistica di Pietroburgo, del *Bollettino dell'Istituto* (vol. XI);

Il ministro delle poste e dei telegrafi, dell' *Elenco dei giornali e altre pubblicazioni dell'interno del Regno le cui associazioni si ricevono dagli uffici postali*;

Il signor Niccola Nisco, di una monografia intitolata: *Francesco Caracciolo ammiraglio della Repubblica Partenopea*;

Il cav. Semmola, procuratore del Re a Teramo, della sua *Relazione statistica dei lavori compiuti in quel distretto giudiziario nel 1899*;

Il signor Gustavo Guerci, di alcune sue *Odi patrie popolari*;

Il signor F. M. Marcelli, di un suo opuscolo intitolato: *Gli emigranti e l'Italia*;

Il signor Antero Zagnoni, di uno *Stampato contenente alcune lettere sulla colonia italiana di New York*.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio avvenuta ieri.

Votazione per la nomina di cinque membri per la Commissione pei decreti registrati con riserva.

Senatori votanti 97

Il senatore Serena	ebbe voti	. 70
» Codronchi	»	. 63
» Levi	»	. 48
» Mezzanotte	»	. 43
» Cerruti Carlo	»	. 43
» Pellegrini	»	. 41
» Astengo	»	. 38
» Schupfer	»	. 38
» Siaci	»	. 26
» Odescalchi	»	. 18

Schede bianche 3

Proclamo quindi eletti a membri della Commissione pei decreti registrati con riserva, i signori senatori Serena, Codronchi, Levi, Mezzanotte e Cerruti Carlo.

Votazione per la nomina di tre commissari nella Commissione sui trattati internazionali.

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1900

Senatori votanti	97
Il senatore Chiala	ebbe voti . 62
» Di Camporeale	» . 60
» Miceli	» . 50
» Damiani	» . 34
» Gamba	» . 34
» Odescalchi	» . 33
Schede bianche	4

Proclamo quindi eletti a membri della Commissione per i trattati internazionali, i signori senatori Chiala, Di Camporeale e Miceli.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali ».

Prego il signor senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne si lasciano aperte.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine per il giorno reca il sorteggio degli Uffici.

Prego il signor senatore, segretario, Taverna di procedere al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici.

TAVERNA, *segretario*, fa il sorteggio e la proclamazione degli Uffici che risultano così composti :

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
 S. A. R. il Principe V. E. di Savoia-Aosta
 Ascoli
 Bargoni
 Bettoni
 Bizzozero
 Bombrini
 Bonelli Raffaele
 Borelli
 Borghese
 Cambray-Digny
 Capellini
 Cerruti Cesare
 Chigi-Zondadari
 Coletti
 Comparetti
 Cordopatri

D'Adda Emanuele
 D'Anna
 De Castris
 De Rolland
 D'Errico
 De Sonnaz
 Di Blasio
 Di Groppello-Tarino
 Di Montevago
 Di Sambuy
 Doria Ambrogio
 Doria Pamphili
 Driquet
 Faina Eugenio
 Faina Zeffirino
 Faldella
 Faraggiana
 Ferrero
 Finali
 Frescot
 Gamba
 Giorgi
 Inghilleri
 Lanzara
 Massari
 Massarucci
 Medici Francesco
 Morisani
 Municchi
 Niscemi
 Oddone
 Oliveri
 Paternò
 Paternostro
 Pellegrini
 Pierantoni
 Pisa
 Riberi
 Righi
 Rossi Angelo
 Salis
 Schupfer
 Spinola
 Taverna
 Teti
 Tommasi-Crudeli
 Trivulzio

UFFICIO II.

Adamoli
 Albini

Atenolfi
 Avogadro di Collobiano
 Barracco Roberto
 Blaserna
 Bonasi
 Bordonaro
 Borromeo
 Brambilla
 Calcagno
 Camozzi-Vertova
 Cannizzaro
 Cappelli
 Carutti
 Caselli
 Cesarini
 Chiala
 Colocci
 D'Antona
 Ellero
 Gallozzi
 Garelli
 Ginistrelli
 Gloria
 Longo
 Lucchini
 Malvano
 Mangilli
 Melodia
 Mezzanotte
 Miceli
 Michiel
 Miraglia
 Morelli Donato
 Negrotto
 Nigra
 Orengo
 Papadopoli
 Pasolini
 Pavoni
 Pecile
 Pelloux Leone
 Piaggio
 Pinelli
 Prinetti
 Ricotti
 Ruffo Bagnara
 Saladini
 Saluzzo
 Sambiasè-Sanseverino
 San Martino
 Scarabelli

Schiaparelli
 Schiavoni
 Sensales
 Serafini
 Sole
 Sormani-Moretti
 Strozzi
 Tittoni
 Torrigiani
 Vitelleschi
 Zoppi

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Tommaso
 Amato-Pojero
 Arrigossi
 Baccelli
 Balestra
 Beltrani-Scalia
 Bianchi
 Boni
 Borgnini
 Bottini Enrico
 Breda
 Buonamici
 Buttini Carlo
 Casalis
 Canevaro
 Cantoni
 Cardarelli
 Carle
 Cavallini
 Cefaly
 Cotti
 Cucchi
 Damiani
 D'Arco
 De Angeli
 De Mari
 De Martino
 De Siervo
 Devincenzi
 Di Camporeale
 Di Casalotto
 Di Prampero
 Di Revel
 Di Scalea
 D'Oncieu de la Batie
 Farina
 Fazioli

Gattini
 Ghiglieri
 Giorgini
 Guerrieri-Gonzaga
 Lancia di Brolo
 Majelli
 Manfrin
 Mariotti
 Massabò
 Massarani
 Morelli Domenico
 Moscuza
 Mosti
 Nobili
 Odescalchi
 Peiroleri
 Petri
 Primerano
 Rignon
 Secondi Giovanni
 Serena
 Siaci
 Sonnino
 Tajani
 Tanari
 Tranfo
 Vacchelli

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
 Accinni
 Annoni
 Astengo
 Aula
 Bava-Beccaris
 Boccardo
 Boncompagni-Ludovisi
 Bonelli Cesare
 Bonvicini
 Brandolin
 Bruzzo
 Cadenazzi
 Calciati
 Calenda Vincenzo
 Carducci
 Carnazza-Amari
 Casana
 Codronchi
 Compagna Pietro
 Cremona

D'Ali
 De Cesare
 Delfico
 Della Verdura
 Desimone
 Doria Giacomo
 Emo Capodilista
 Frisari
 Fusco
 Garneri Giuseppe
 Gravina
 Greppi
 Guarneri Andrea
 Lampertico
 Manfredi
 Mantegazza
 Mazzolani
 Messedaglia
 Mezzacapo
 Mirabelli
 Monteverde
 Mordini
 Morosoli
 Morra
 Negri
 Pace
 Parpaglia
 Pessina
 Ponzio Vaglia
 Porro
 Rattazzi
 Roissard
 Roux
 Santamaria-Nicolini
 Saredo
 Spera
 Speroni
 Trotti
 Vallotti
 Verdi
 Villari
 Visconti di Modrone

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele di Savoia
 Angioletti
 Arborio Di Sartirana
 Armò
 Barracco Giovanni
 Barsanti

Bertini
 Blanc
 Boncompagni-Ottoboni
 Calenda Andrea
 Camerini
 Canonico
 Caracciolo di Castagneta
 Casaretto
 Cerruti Carlo
 Colonna
 Compagna Francesco
 Consiglio
 Corsini
 D'Adda Carlo
 De Cristofaro
 Del Zio
 De Renzi
 Di Marzo
 Dini
 Di San Giuseppe
 Di San Marzano
 Durante
 Fava
 Fè D'Ostiani
 Ferraris
 Gadda
 Gemmellaro
 Geymet
 Giuliani
 Guglielmi
 Lanza
 Levi
 Medici Luigi
 Mirri
 Pagano
 Pallavicini
 Pascale
 Pelloux Luigi
 Piedimonte
 Piola
 Polvere
 Puccioni
 Ridolfi
 Rossi Gerolamo
 Rossi Giuseppe
 Sanseverino
 Scelsi
 Secondi Riccardo
 Senise
 Todaro
 Tolomei

Tornielli
 Trigona di Sant'Elia
 Valsecchi
 Vigoni
 Visconti-Venosta
 Zanolini

PRESIDENTE. Avverto i signori senatori che domani alle 14 e 30 vi sarà la riunione degli Uffici per la loro costituzione e per l'esame del progetto di legge presentato ieri al Senato e concernente la pensione alla famiglia del delegato di pubblica sicurezza Mauro Gherghi.

Commemorazione del senatore Nunziante.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Compio il doloroso ufficio di annunziare al Senato la morte avvenuta in Napoli, alle 11 e 20 di stamane, di Antonio Nunziante, collega nostro a partire dal 4 dicembre 1890.

Nato colà nel 1830, egli era entrato a far parte della magistratura fino dal 1853, e già da dodici anni copriva il posto di primo presidente della Corte d'Appello di Napoli, quando venne chiamato a presiedere la Corte di Cassazione in quella stessa città.

Nella strettezza del tempo, io vi dirò di Antonio Nunziante sol quanto tutti conoscono e sanno, e può bastare tuttavia, perchè il Senato debba sentire quale valoroso uomo esso fosse.

Il degno ed onorato collega, del quale piangiamo la perdita improvvisa, era considerato, ed era di fatti, magistrato insigne, così per dottrina, come per fermezza ed onestà di carattere, contemperata da tale cortesia di forme, che lo facevano caro a quanti lo conobbero, ed ebbero opportunità di apprezzarne le qualità dell'ingegno e del cuore.

Giurista valente, cittadino virtuoso, magistrato integerrimo, Antonio Nunziante sarà lungamente ricordato, nella sua Napoli principalmente; ed è nel nome vostro, o colleghi, che io mi sento onorato di potergli mandare quest'ultimo tributo di riverenza e di affetto. (*Benissimo*).

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGISLATURA XX — 3ª SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1900

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo si associa alle commoventi parole pronunziate dal nostro onorevole Presidente. Antonio Nunziante, come il nostro Presidente ha detto, fu un magistrato insigne e noto dappertutto per la sua rettitudine e per la sua operosità.

Mando anch'io un mesto saluto alla sua venerata memoria. (*Bene*).

BORGNINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGNINI. Nulla potrei dire che non fosse superfluo, dopo l'elogio che del nostro collega senatore Nunziante ha fatto il nostro onorando presidente.

Pure permettete che una parola io vi aggiunga per dovere di amicizia e per dovere personale.

Io conobbi Antonio Nunziante, e vissi con lui per lunghissimi anni nella magistratura. Egli fu con me alla testa della Corte d'appello di Napoli per molti anni, ed è là che io vidi e seppi che Antonio Nunziante era molto amato per la sua grande equanimità ed era stimato per un profondo sentimento di giustizia. Là ebbi campo di apprezzare le doti elette della sua mente e del suo animo. Ora io sono certo che l'illustre e numerosa Curia di Napoli piangerà il primo presidente della Corte di cassazione. So di poter credere che la cittadinanza intera di Napoli si unirà al rimpianto della Curia.

Antonio Nunziante aveva raggiunto il più alto posto che egli poteva desiderare e a cui poteva aspirare nella sua città nativa; forse è perciò che essendo egli contento e soddisfatto il destino ha colpito crudelmente lui, ed in lui la sua desolata famiglia.

Noi dobbiamo rassegnarci alla perdita di questo nostro collega ed il Senato mi permetterà che anch'io, come amico suo, come collega del defunto, mandi in sua memoria un estremo saluto a Napoli qui da questo mio posto ed in quest'aula. (*Bene*).

FESSINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FESSINA. Signori senatori.

Con l'animo profondamente addolorato, aggiungo in nome del Foro napoletano, cui ho l'onore di appartenere, il tributo della mia parola in questo comune rimpianto.

Sono già decorsi oltre cinquant'anni dal tempo che fui compagno di Antonio Nunziante nelle scuole del Diritto.

Egli si avviò alla Magistratura e ne percorse onoratamente i vari gradi sino a raggiungere il seggio di Presidente della Corte di Cassazione di Napoli.

Ed io, come avvocato, sono stato sino a pochi giorni addietro testimone della sua vita e della sua coscienza.

L'integrità dell'animo, e l'urbanità dei modi lo resero caro ai congiunti, agli amici ed a quanti lo conobbero. La rettitudine inflessibile nel culto della giustizia e lo studio assiduo delle dottrine giuridiche, per la diritta interpretazione delle leggi, gli procacciarono l'ossequio della Magistratura e del Foro.

Egli lascia pertanto desiderio vivissimo di sé; e la memoria di lui rimarrà presso gli onesti esempio preclaro di Magistrato indipendente da passioni, da interessi, da influenze, ligio soltanto alla religione del dovere. (*Approvazioni*).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria » (N. 57).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893 n. 173 concernenti le opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria ».

Come il Senato rammenta, nella tornata di sabato fu esaurita la discussione generale; oggi passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Appartengono alla 3ª categoria le opere da costruirsi ai fiumi e torrenti e loro bacini montani, non comprese fra quelle idrauliche di 1ª e 2ª categoria, e che insieme alla sistemazione del corso d'acqua abbiano uno dei seguenti scopi:

a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonchè beni demaniali dello Stato, delle provincie e dei comuni;

b) migliorare il regime di un corso d'acqua, che abbia opere classificate in 1ª o 2ª categoria;

c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio di uno o più comuni, o producendo impaludamenti, possano recar danno all'igiene o all'agricoltura.

Per la iscrizione delle opere in 3^a categoria, comprese quelle di rimboscamento e di rinsodamento dei terreni montani che alle opere medesime sono naturalmente collegate e coordinate, si provvederà con decreto reale, sentiti i Consigli comunali e provinciali, e in seguito a domande dirette al Ministero dei lavori pubblici da uno o più comuni interessati o da tutti o da parte dei proprietari, o delle Amministrazioni interessate, od anche di ufficio.

Ha facoltà di parlare il senatore Di Camporeale, iscritto.

DI CAMPOREALE. Non ritornerò sugli argomenti svolti in una precedente seduta dai senatori Vitelleschi e Ferraris i quali hanno messo in vivissima luce alcuni degli inconvenienti e dei pericoli a cui questa legge lascia aperto l'adito; e resisto altresì alla tentazione di esaminare la prima parte di questo articolo, dove sono classificate le tre categorie di opere che possono essere ascritte alla terza categoria.

E resisto alla tentazione, solo perchè questa prima parte dell'articolo non fa che ripetere quanto è già stato stabilito da una legge del 1893. Mi limito ad osservare essere singolare che trattandosi di opere intese a difendere ferrovie, strade od altre opere di grandissimo interesse pubblico, sieno chiamati a contribuire, per una terza parte della spesa, anche i privati proprietari dei terreni circoscrivibili i quali possono anche non riconoscere di avere alcun interesse a queste opere od averne uno assolutamente minimo e sproporzionato alla spesa loro adossata.

Però su questo argomento, non voglio ulteriormente insistere perchè ci troviamo di fronte ad una legge già votata.

Però poichè ci si chiede oggi di votare nuove disposizioni intese a dare maggiore efficacia a quelle sancite nella legge del 1893, sforziamoci di fare in modo che siano tutelati il più che è possibile gli interessi di coloro che la legge stessa chiama ad un contributo per la esecuzione di queste opere.

Io quindi richiamo l'attenzione del Senato sopra l'ultimo comma dell'articolo primo.

Nell'ultimo comma dell'art. 1 si dice che per l'esecuzione delle opere di terza categoria si provvederà con decreto Reale sentiti i Consigli comunali e provinciali e in seguito a domanda diretta al Ministero dei lavori pubblici da uno o più comuni interessati o da tutti o da parte dei proprietari.

Adunque perchè il ministro dei lavori pubblici possa emettere un decreto di iscrizione alla terza categoria basta che siano stati sentiti i comuni interessati ed il Consiglio provinciale, ma non vi è nessun obbligo che il Ministero debba attenersi al parere di questi Corpi. Inoltre non sono interpellati i proprietari ai quali la legge attribuisce un terzo della spesa.

Ora a me pare che non si possa e non si debba caricare di un onere, che può in certi casi esser gravissimo, senza che le persone che sono chiamate a corrisponderlo abbiano il modo di far valere le loro ragioni e debbano senz'altro sottostare al giudizio inappellabile del Ministero.

Comprendo che forse in pratica vi potrebbero essere difficoltà ad interpellare i proprietari per avere la loro opinione sopra l'opera progettata, ma mi pare però almeno che si potrebbe e si dovrebbe non solo sentire il parere del Consiglio provinciale ma anche tenere in conto il parere del Consiglio provinciale stesso, il quale è l'organismo che, con i nostri organamenti, ha più specialmente la rappresentanza delle proprietà della provincia.

Quindi io mi permetterei di proporre, a titolo di emendamento, che il decreto Reale possa emettersi sentiti i Consigli comunali e sul parere conforme del Consiglio provinciale; giacchè il sentire il Consiglio provinciale e poi non tener conto dei suoi responsi mi pare che sarebbe lo stesso che non interpellarlo affatto e togliere anche fino l'apparenza di dare voce in capitolo al ceto dei proprietari ai quali la legge pure attribuisce un terzo della spesa.

Il medesimo articolo primo prosegue dicendo: « Il decreto potrà essere emesso in seguito a domanda diretta dal Ministero dei lavori pubblici da uno o più comuni interessati o da tutti o da parte degli interessati ».

Ora questa locuzione pare a me un po' troppo

generale, *da tutti o da parte dei proprietari*. Dunque la domanda potrebbe anche essere presentata da una parte minima dei proprietari sia per numero, sia per l'interesse che hanno nell'opera, perchè è quasi superfluo fare rilevare che in un'opera di questo genere possono esservi cento interessati, ma dei quali 99 rappresentano una quota minima della spesa e che uno o due proprietari rappresentano invece il 99 per cento della quota di concorso dalla legge attribuita ai privati.

Ora, sarebbe assai facile di poter mettere assieme un certo numero di proprietari aventi un interesse minimo nella spesa e farli figurare come una rappresentanza del ceto dei proprietari.

Parmi che sarebbe utile dire che la domanda debba essere diretta al Ministero dei lavori pubblici « da uno o più comuni interessati o dai proprietari la di cui eventuale quota di concorso non sia inferiore ai tre quarti della quota attribuita ai Consorzi degli interessati ».

Non è gran cosa, ma è pur sempre una maggior garanzia. Infine l'articolo 1° quale ce lo propone l'Ufficio centrale si chiude dicendo: « la domanda di iscrizione alla 3ª categoria potrà essere presentata anche d'ufficio ». Anche qui mi sembra che la dicitura sia alquanto vaga e sarebbe bene specificare in che modo si può esplicitare questa domanda d'iscrizione in 3ª categoria di ufficio.

Quindi proporrei il seguente emendamento: « La domanda d'iscrizione delle opere di 3ª categoria, potrà essere altresì promossa dal prefetto sul parere dell'Ufficio del genio civile e sentita la Commissione centrale presso il Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 4 della legge ».

Così non si esclude che una domanda per iscrizione possa esser promossa d'ufficio, ma si determina invece in che modo essa possa avvenire, e si stabiliscono garanzie che l'art. 1, come è ora redatto, non contiene.

Io spero che l'Ufficio centrale ed il ministro non si opporranno a questo emendamento che ho l'onore di proporre al Senato d'accordo col collega Vitelleschi, tanto più che per esso non si sconvolge il concetto della legge, anzi si tende ad eliminare o attenuare qualcuno dei dubbi che dettero occasione ai discorsi dei se-

natori Ferraris e Vitelleschi pronunciati l'altro ieri in quest'aula.

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. In questo primo articolo consiste tutto l'equivoco del disegno di legge. Ed in verità questo articolo era superfluo perchè essendosi già in altra legge dichiarato quali siano le opere di terza categoria, era inutile tornare a produrlo in una legge nuova. Bensì l'averle prodotte ha la sua ragione, e cioè che così quelle opere che dovevano essere facoltative diventano obbligatorie. Ora le opere che per natura loro erano facoltative perciò stesso non devono essere obbligatorie, e qui sta l'equivoco della legge.

Pare ai colleghi che ai privati incomba di fare spese per i lavori che concernono le ferrovie? Per questi vi sono le Società stesse che devono provvedere.

Ed anche *per le strade e le altre opere di grande interesse pubblico* non ha nulla a vedere il privato, il quale paga già abbastanza imposte, perchè queste opere sieno fatte a cura delle rispettive amministrazioni.

Cosa ha poi a vedere il privato col Demanio, per dover contribuire a difenderne i possessi?

Sarà poi molto difficile da vedere quale sia la parte di un'opera di prima o di seconda categoria, che di fatto diventa di terza, secondo il comma primo di questa legge.

La sola materia che avrebbe potuto essere oggetto di questa legge sarebbe quella di impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasione di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio di uno o più comuni, o producendo impaludamenti, possano recar danno all'igiene o all'agricoltura.

Quindi per portare questa legge al suo vero posto bisognerebbe cominciare dall'eliminare dall'articolo primo il 1° comma a) e determinare meglio quel che s'intende per il comma b).

Tutte le disposizioni di questa legge, redatte in queste proporzioni diventerebbero razionali; si potrà convenire pel più e pel meno, sui modi della obbligatorietà, ma fino a un certo punto diventa una legge razionale. Ma questo articolo così come è redatto diventa estremamente imbarazzante per chi lo deve discutere; ed ecco perchè io dicevo il primo giorno che

mi peritavo di proporre emendamenti, e che avrei preferito che questa legge, se si consentiva sulla poca sua convenienza complessiva, fosse riveduta ed esaminata più tranquillamente.

Ma infine, per facilitare più che sia possibile la discussione di questa legge, rimanga pure questo articolo; rimanga, sebbene debba considerarsi come una ripetizione superflua di un articolo che fa parte di un'altra legge. Ma allora bisogna nelle disposizioni che seguono si facciano queste distinzioni alle quali io ho fatto allusione.

E quindi per ora su questo primo articolo io non insisto più oltre, ma aderisco alla proposta del senatore Di Camporeale, per il quale si ottiene già una garanzia, quando la provincia debba dare veramente il suo parere, e non un parere platonico, ma un parere decisivo, perchè almeno il Consiglio, che rappresenta gli interessi della provincia è un ente responsabile, che deve avere i mezzi per giudicare. Probabilmente esso farà quelle riflessioni che ho fatto io, vale a dire quando si tratterà di un lavoro eccessivamente gravoso per i proprietari, non lo consentirà.

Dunque vi sarebbe già una grande garanzia. E così pure aderisco alla seconda parte della proposta del senatore Di Camporeale, inquantochè si sappia quanti sono questi proprietari, i quali possono aver diritto di imporre ai loro compagni in proprietà questi lavori.

E il concetto del senatore Di Camporeale mi pare giusto, perchè si posa sulla maggioranza degli interessi; inquantochè è un concetto non tanto subiettivo, ossia riguardante gli interessati, quanto obiettivo, perchè è già una testimonianza che il lavoro da compiersi è di tal natura che veramente concerne un grande interesse dei proprietari.

Quindi io per questo primo articolo faccio puramente e semplicemente adesione all'emendamento proposto dal senatore Di Camporeale.

Rimangono molte questioni che bisognerebbe regolare, a mio modo di vedere, per ridurre questa legge accettabile, e queste potranno essere oggetto di proposte nei seguenti articoli.

Io ho la convinzione che questa legge la quale si presenta così ostica a primo abordo, e permettetemi la parola fatta così leggermente,

con un po' di buona volontà possa ridursi facendo ciascuno un po' di sacrificio.

Io sarei anche più geloso nel rispettare la libertà, ma insomma nella vita costituzionale bisogna accomodarsi e facendo un po' di sacrifici da tutte le parti credo che si possa ridurre una legge che non ferisca così brutalmente dei grandi interessi facendo pur fare un vero e reale posto alla legge del 1876.

Quindi io voglio sperare che il Governo e l'Ufficio centrale non resisteranno a queste considerazioni e vorranno permettere che siano introdotti questi miglioramenti, incominciando dal primo emendamento proposto dal senatore Di Camporeale.

CARLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLE. Le obiezioni, che furono mosse dagli onorevoli Di Camporeale e Vitelleschi all'articolo 1 del presente disegno di legge, sono per sé così gravi ed importanti, che esse, quando fossero pienamente accolte, non dovrebbero soltanto indurre il Senato a respingere o modificare l'art. 1, come essi propongono, ma bensì a respingere senz'altro l'intero disegno di legge. Essi infatti, se ben ho compreso il loro concetto, fondandosi sulle espressioni adoperate negli alinea indicati colle lettere *a* e *b* dell'articolo in discussione, avrebbero in sostanza ritenuto, che in esso trattasi del compimento di opere di interesse generale dello Stato, le cui spese, in base a questo articolo, verrebbero in buona parte ad essere poste a carico dei privati proprietari.

Certo se si limita la lettura agli alinea indicati colle lettere *a* e *b*, l'obiezione potrebbe apparire fondata, perchè ivi si parla *a*) di opere dirette alla difesa di ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonchè dei beni demaniali dello Stato, delle provincie, dei comuni; *b*) di migliorare il regime di un corso di acqua, che abbia opere classificate in 1^a o 2^a categoria, le quali quando fossero distrutte da una piena, dovrebbero essere ripristinate a spese dello Stato; ma le cose cambiano se si legge e s'interpreta l'art. 1 in tutto il suo complesso.

In quest'articolo infatti, non vi sono solo gli alinea *a* e *b*, ma nella prima parte di esso si dice « che appartengono alla 3^a categoria le opere da costruirsi ai fiumi, torrenti e loro ba-

cini montani, non comprese fra quelle idrauliche di 1ª e 2ª categoria, che *insieme alla sistemazione del corso di acqua*, abbiamo poi anche uno degli scopi indicati negli alinea *a, b, c*. Appare quindi fino all'evidenza, che lo scopo diretto, principale di queste opere consiste nella difesa contro i danni dei corsi d'acqua e nella sistemazione dei medesimi, difesa e sistemazione, che soprattutto andrà a profitto dei proprietari dei fondi, che costeggiano o fronteggiano le sponde del fiume o del torrente.

Quanto agli alinea *a, b, c*, essi tendono unicamente a dimostrare, che in queste opere di 3ª categoria coll'interesse dei privati deve concorrere eziandio l'interesse generale dello Stato, il che giustifica appunto l'importante contributo alle opere stesse, che viene ad essere posto a carico dello Stato.

Io appartengo ad una provincia, quella di Cuneo, in cui purtroppo da anni sperimentiamo quanto siano gravi i danni, che provengono dalle inondazioni e dai straripamenti dei fiumi e torrenti. Quasi ogni anno la provincia e i comuni devono far fronte a ingenti spese, che si chiamano ancora *straordinarie*, ma che per il loro rinnovarsi ogni anno dovrebbero ormai chiamarsi *ordinarie*. Siccome quindi la condizione di quella provincia è anche quella di molte altre, così egli è evidente che in qualche modo conviene provvedere e l'unico modo consiste nell'addivenire alla sistemazione dei corsi dei fiumi e torrenti, la quale suppone naturalmente anche il disboscamento ed il rassodamento dei terreni montani.

Naturalmente l'utilità di tali opere non può a meno di andare a profitto dei proprietari fronteggianti, e quindi è giusto ed equo, che essi concorrano in buona parte al compimento delle opere costituendosi in Consorzio e che prendano anche l'iniziativa delle medesime.

Siccome però in certi casi queste opere non saranno solo a beneficio dei privati, ma anche a beneficio dello Stato e degli enti locali, così si comprende che non debbano concorrere nelle spese soltanto i privati, ma eziandio lo Stato, i comuni e le provincie.

È questa la ragione per cui, trattandosi di opere di terza categoria, nella legge del 30 marzo 1893 si è stabilito che il concorso dello Stato venga ad essere di un terzo, quello dei proprie-

tari di un altro terzo, e infine quello dei comuni e della provincia di un sesto per ciascuno. Questo criterio di ripartizione potrà forse far sorgere dei dubbi per la parte notevole di concorso, che è attribuita allo Stato, ma certo non può dirsi che esso non sia equitativo e perfino favorevole ai privati, che con un terzo della spesa vengono ad avere il vantaggio di una sistemazione di fiume o torrente, che va direttamente a loro profitto.

Qui però viene ad essere posta innanzi un'altra obiezione non meno grave, l'obiezione, cioè, che questo disegno di legge, rendendo coattivo ed obbligatorio il consorzio degli interessati che prima era soltanto facoltativo, venga ad introdurre una nuova restrizione al diritto di proprietà e alla libera disposizione dei propri fondi col sottoporre i proprietari ad una nuova spesa e in certo modo ad una nuova imposta, che essi in certi casi non erano disposti ad affrontare.

Pare a me che per quanto si possa concepire largamente il diritto di proprietà, non si possa però mai spingere il medesimo fino a tale da rendere pressochè impossibili quelle opere, che anche non volute da questo o da quel proprietario, possono essere necessarie ed indispensabili per la comune difesa. Le proprietà confinanti non si possono ritenere isolate le une dalle altre e la loro contiguità induce una solidarietà di difesa fra coloro a cui esse appartengono. Quindi è che l'attuale disegno di legge non viene già a restringere la proprietà, ma piuttosto mira a rendere possibile la difesa comune di essa. Esso, stabilendo l'obbligatorietà del Consorzio, quando concorrano certe garanzie e condizioni, viene a far sì che, quando alcuno fra gli interessati prenda l'iniziativa di opere di difesa, gli altri non possono per capriccio o per inerzia ed indifferenza impedire che quell'opera venga ad essere compiuta.

È vero che con ciò si imporrà un sacrificio, ma è un sacrificio che assicura l'avvenire e che accresce intanto il valore del fondo e della proprietà, sottraendole a pericoli di frequenti inondazioni, alluvioni ed avulsioni. Vuolsi inoltre avere presente questa circostanza: che i privati proprietari, allorquando il disastro accade, ne sono così vivamente colpiti, che in quel momento sarebbero disposti a costituirsi in Consorzio e ad affrontare qualsiasi sacrificio; ma poi, pas-

sato il pericolo, dimenticano così facilmente l'accaduto che è pressochè impossibile che, essi riescano ancora a mettersi d'accordo per dar principio ai lavori e per fissare la quota con cui tutti debbano concorrere alle opere di cui si tratta. Finchè si tratta di tagliare le piante, di disboscare e denudare le pendici montane, ricavandone un immediato profitto, il privato facilmente si dispone a farlo senza sempre pensare alle conseguenze, che possano derivarne; ma esso cessa invece di ritirarsi dalle spese, allorchè trattasi di riparare in qualche modo ai danni e ai pericoli, che sono derivati da tale disboscamento.

E qui non può essere dimenticato, che il pericolo delle più frequenti inondazioni dei fiumi e dei torrenti deve in parte essere attribuito all'idea troppo assoluta, che i privati ebbero a formarsi della proprietà loro spettante, per cui ritennero non dovesse esservi limite di discrezione nel procedere ai disboscamenti, finchè non sopravvennero le leggi forestali, che cercarono di mettervi qualche limitazione.

Quindi dal momento che in parte anche l'uso e l'abuso della proprietà privata ha condotto a questo risultato, ritengo che non possa considerarsi come iniquo se coloro che, certo a loro insaputa e talvolta per ignoranza, contribuirono a creare il pericolo siano costretti in parte a contribuire all'opere di sistemazione e di difesa. Se non che si disse dall'onorevole senatore Di Camporeale, che trattandosi di opere, che pur devono essere pagate in parte dai proprietari, esse dovrebbero essere consentite almeno da un numero tale di interessati, che rappresentino i due terzi del contributo. Io mi permetto di osservare che questo accordo potrà accadere in qualche caso, ma che sarebbe soverchio il voler pretenderlo in tutti. Basta avere preso parte in qualche modo alla formazione di alcuno di questi consorzi, per comprendere la difficoltà grandissime, che si oppongono nel mettere d'accordo degli interessati che si erdono in diverso grado esposti al pericolo del quale si tratta.

Non mi sembra poi che manchino le garanzie necessarie dal momento che la classificazione deve essere fatta per decreto reale, dopo aver sentito il Consiglio comunale e provinciale a cui gli interessati, possono certamente far pervenire le proprie opposizioni. Né so comprendere

come si possa temer tanto pericolo di abuso da parte dal Governo e dallo Stato, mentre lo Stato deve a queste opere contribuire per un terzo, e certo non si disporrà a farlo se non quando si tratterà di opera di grande necessità e vi sarà eccitato dagli stessi interessati. Quanto all'iniziativa d'ufficio, essa certo deve essere conservata, ma si può essere certi che saranno pochissimi i casi, in cui l'autorità crederà di ricorrere, trattandosi di iniziare opere che arrecano un grave aggravio allo Stato.

Il pericolo non sta tanto quindi nello Stato, che voglia sistemare a qualsiasi costo il corso dei fiumi, quanto piuttosto nei privati, che cercheranno di fare apparire come di interesse generale per lo Stato opere che in certi casi andranno invece a beneficio esclusivo dei privati.

Conchiudendo, io credo che siasi dato all'articolo 1 del disegno di legge una portata maggiore di quella che esso abbia in realtà, allorchè si è voluto scorgere in esso una specie di lesione del diritto di proprietà, mentre esso serve invece unicamente a rendere possibili quelle opere di sistemazione dei corsi di fiumi e torrenti, che altrimenti sarebbero di impossibile o quanto meno di assai difficile attuazione.

Si è detto che un tempo si aveva un'idea molto più larga ed estesa del diritto di proprietà. A me basterà di rispondere, che se è vero che se questa nostra Roma ha svolto e modellato in altri tempi il concetto della proprietà quiritaria e l'ha trasmessa agli altri popoli, quel concetto non ha però mai impedito che qui in Roma siasi trovato più che altrove modo di compiere grandi opere di interesse generale e di conciliare così il rispetto alla proprietà colle esigenze dell'utilità comune.

Dal momento quindi, che il diritto di proprietà è rispettato, dal momento che l'iniziativa deve partire dagli stessi interessati, dal momento che sono stabilite le garanzie richieste per l'obbligarietà del Consorzio, parmi che questo disegno di legge indirizzato a ridestare le attività e le iniziative latenti nel nostro paese e a tenere viva l'idea di un interesse generale superiore agli interessi particolari, meriti favorevole appoggio per i grandi vantaggi, che possono ricavarne le regioni italiane, che tutte più o meno sono soggette ai pericoli delle inondazioni dei fiumi e dei torrenti.

Certo sarebbe stato a desiderarsi che l'ini-

ziativa fosse stata spontanea, ma siccome l'esperienza ha dimostrato, che non tanto per mala volontà, quanto per mancanza di tenacia e di perseveranza nel nostro paese, certe iniziative o non vi sono o non danno i risultati che se ne potrebbero aspettare, così siamo in uno dei casi in cui il diritto dell'iniziativa privata deve essere integrata dalla legge e dallo Stato col prescrivere l'obbligatorietà dei Consorzi.

Con ciò siamo lungi di fare cosa nuova perchè già si fece altrettanto nei casi di irrigazione, di bonifica, di fognatura delle città e simili, e qui trattasi di opere egualmente urgenti e necessarie, perchè è questione di sistemazione di quei corsi dei fiumi e dei torrenti, che sono la nostra maggior ricchezza e il nostro maggiore pericolo ad un tempo.

Sono queste le ragioni, per cui, a mio avviso, questo primo articolo e l'intero disegno di legge meritano di essere approvati dal Senato, sciogliendo così quella riserva, che già si era fatta nella relazione e nella discussione della legge 30 marzo 1899, di cui questo disegno non è che il naturale e necessario compimento.

BORGNINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di dare facoltà di parlare al senatore Borgnini, leggo il testo dell'emendamento presentato dal collega Di Camporeale:

« Per la iscrizione delle opere di terza categoria comprese quelle di rimboscamento e di rinsodamento dei terreni montani che alle opere medesime sono naturalmente collegate e coordinate, vi provvederà un decreto reale, sentiti i Consigli comunali e sul parere conforme del Consiglio provinciale ed in seguito a domanda diretta al Ministero dei lavori pubblici da uno o più comuni interessati o da proprietari la di cui eventuale quota di concorso non sia inferiore ai tre quarti della quota attribuita al Consorzio degli interessati.

« La domanda di iscrizione delle opere in terza categoria potrà essere altresì promossa di ufficio dal prefetto sul parere dell'Ufficio del genio civile e sentita la Commissione centrale presso il Ministero dei lavori pubblici di cui all'art. 4 ».

Domando al Senato se intende appoggiare la proposta del senatore Di Camporeale.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiata).

Il senatore Borgnini ha facoltà di parlare.

BORGNINI. Io ho chiesto la parola su questo progetto di legge perchè esso mi pare gravissimo. Ed ho chiesto la parola perchè la discussione si estenda ed estendendosi la discussione, non dirò il Senato, ma io, possa formarmi un concetto più chiaro e più esatto delle conseguenze delle sue disposizioni tutta volta che effettivamente diventasse legge.

Fintanto che si trattasse di spese poste a carico dello Stato, od anche a carico delle province e dei comuni io non me ne preoccuperei perchè tanto lo Stato che le province ed i comuni hanno coloro che sanno tutelarne e difenderne le ragioni ed è quindi a credere che tuttavolta i comuni, le province e lo Stato credessero di dover intraprendere un'opera pubblica si avrebbe la garanzia di un'opera pubblica vantaggiosa ed utile in chi se ne dovrebbe occupare. Ma questo progetto di legge non riguarda solamente lo Stato, non solamente le province e i comuni; questa legge oltre allo Stato, ai comuni ed alle province riguarda e colpisce i privati proprietari i quali non hanno mezzi di farsi sentire, non hanno alcuna via di far valere le loro ragioni. Ed i privati proprietari debbono accettare tutte le conseguenze della legge stessa standosene in silenzio e potendosi occupare soltanto della parte che viene loro attribuita nelle opere intraprese, sia o non sia giusta e sia o non sia rispondente all'interesse che essi ne possono avere; ed è qui che a me pare consista la maggiore gravità di questo progetto di legge.

Il nostro collega Di Camporeale diceva che non era più il caso di occuparsi della formola e della dicitura dell'articolo primo perchè vi è già la legge del 1893, la quale ha stabilito i principi di questo primo articolo: ed il senatore Di Camporeale diceva la verità.

La legge del 1893 esiste quale fu votata e per ora è immutabile; ma io credo che il Senato abbia ragione di occuparsi di questo articolo, nonostante che esso non sia che la riproduzione di quello inserito nella legge stessa e cioè nella legge del 30 marzo 1893.

Esiste infatti una grande differenza fra la legge del '93 ed il progetto che noi oggi discutiamo, e la differenza sta in questo che nella legge del '93 il consorzio per l'esecuzione delle opere pubbliche ivi contemplate non era obbligatorio, ed invece con quella attuale si vogliono

dichiarare obbligatori quei consorzi che la legge del '93 non aveva dichiarato tali.

Tanto è vero che nella seduta di sabato scorso, una delle ragioni principali per cui gli onorevoli membri dell'Ufficio centrale sostenevano le conclusioni loro, era precisamente questa: noi abbiamo fatto una legge nel 1893, ma quella legge non ha dato alcun risultato pratico perchè mancava la sanzione dei consorzi obbligatori, e nel difetto di questa sanzione non ci fu il modo di mandarla in esecuzione: mentre la indicata legge del 30 marzo 1893 si era proposto di poter intraprendere molte opere pubbliche di utilità non contestabile, essa rimase lettera morta e si sentì quindi la necessità di completarla colla legge che si sta discutendo.

Ora il pericolo, ed è secondo me pericolo grave, sta appunto qui. Colla legge del 1893 si è mutata l'intera economia della legge precedente del 20 marzo 1865; tanto è vero che se si guarda all'articolo che contemplava le spese per i lavori pubblici di terza categoria della legge del '65 scorgesi subito che è affatto diverso dall'articolo modificato dalla legge del 1893. Nella legge del '65 non si parlava d'altro che di « difendere le ripe dei fiumi non arginate e delle loro diramazioni, ancorchè navigabili, come anche le rive dei torrenti dalle corrosioni che mettono in pericolo gli interessi di molte possidenze » si parlava ancora di difendere le arginature parziali di qualche tratto di fiume e piccoli corsi d'acqua ».

Questo è l'articolo trascritto dalla legge del 1865.

Invece nell'articolo corrispondente della legge del 1893 non è soltanto parola di arginature parziali, di ripe, di fiumi non arginati o di piccoli corsi d'acqua, ma si accenna a difendere ferrovie, strade e altre opere di grande interesse pubblico, nonchè a difendere i beni demaniali, dello Stato, della provincia e dei comuni.

Si tratta con questo articolo modificato, di migliorare il regime d'un corso d'acqua che abbia opere classificate alla prima e seconda categoria: si parla di impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaia e altri materiali, d'alluvioni che possono recare rilevante danno al territorio di uno o più comuni, e producendo impaludamenti possono recar danno all'igiene e all'agricoltura.

E non basta; vi è ancora un'aggiunta di altra specie di lavori pubblici, e questi riguardano il « rimboschimento e rinnovamento dei terreni boschivi ». Ora è facile vedere quanta differenza vi sia fra l'art. 94 della primitiva legge del 1865 e l'art. 94 corrispondente della legge del 1893.

Non è caso di discutere sulla legge del 1893; il legislatore ha potuto fare con essa cosa ottima; egli ha creduto di mutare la natura e di estendere la qualità dei lavori che dovevano andare compresi nella terza categoria, e ha potuto avere le sue buone ragioni, come le ebbe certamente il Parlamento che ha creduto di approvarlo. Ma per me la questione sta sempre in ciò: che, a termini della legge del 1893, i consorzi per i privati (non parlo dei comuni e delle provincie) non erano obbligatori, e che invece oggi a completamento della legge del 1893, si vogliono dichiarare obbligatori per i privati i consorzi che fino ad oggi non lo erano.

Ora quando noi guardiamo alla estensione data dalla legge del 1893 ai lavori pubblici di terza categoria, e vediamo che mentre prima si parlava semplicemente di arginature, ecc., adesso si parla invece di ferrovie, di beni demaniali, di inondazioni, di rimboschimento di terreni boschivi, la questione, secondo me, varia molto, perchè si tratta di spese che possono assumere grandi proporzioni ed ascendere a somme indeterminate ed a somme relevantissime.

Fino a tanto che, come dico, è lo Stato, sono i comuni, sono le provincie che sono chiamati a formare consorzio sta bene; essi sono enti capaci di fare e di salvaguardare gli interessi propri. Io mi preoccupo invece dei privati proprietari, ai quali si vorrebbe imporre lo stesso obbligo perchè essi, come dicevo, non hanno nessuna rappresentanza, non hanno modo di esporre e di far valere le loro ragioni e non hanno aperta alcuna via efficace e tutelare per far riconoscere se il loro concorso al consorzio abbia o no veramente quell'interesse il quale solo può giustificare la loro forzata partecipazione alla spesa che ad essi si vuole addossare. E qui mi avviene di consultare il Codice civile, a cui, quale uno strumento della mia professione, sono più facilmente tentato a ricorrere. Ebbene io trovo che in esso gli art. 537, 538 e 539 hanno una grande opportunità di essere citati a proposito di questo progetto di legge.

Non infastidirò il Senato con la non necessaria lettura degli art. 537-538; leggerò bensì e soltanto il testo dell'art. 539, di cui è bene che il Senato possa ricordare il contenuto.

Esso dice così: « Tutti i proprietari ai quali è utile la conservazione delle sponde e degli argini » e il Senato vorrà notare che nella legge del 1865 si parlava precisamente di sponde di argini e di fiumi, perchè è lì dove ordinariamente si fanno i maggiori e i più urgenti lavori, « e la rimozione degli ingombri accennati nei due articoli precedenti », che sono quelli dei quali parla il progetto di legge, « potranno essere chiamati ed obbligati a contribuire alla spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ricava, salvo in tutti i casi il risarcimento dei danni e delle spese verso chi avesse dato luogo alla distruzione degli argini od alla formazione degli ingombri anzidetti ».

Come vede il Senato la legge civile ha provveduto ai maggiori bisogni, perocchè, quando si tratta di impedire lo straripamento o le corrosioni dei fiumi, quando si tratta di fare argini, d'impedire inondazioni, di togliere ingombri al libero loro corso, è giusto che il limitrofo proprietario privato concorra, e la legge dice: « tutta volta che si verifichi questo caso, il proprietario, che abbia un interesse, può essere chiamato a contribuire nelle spese ».

Però vi è una enorme differenza tra il modo con cui il proprietario ora può essere chiamato a contribuire nelle spese, e quello, che si vorrebbe introdurre con questo disegno di legge. Secondo il Codice civile, il proprietario può essere obbligato, ma in modo che egli è citato in giudizio, può eccepire, può difendere i propri interessi, se ne ha, e può far conoscere che egli non ne ha alcuno, innanzi al potere giudiziario. Invece con l'attuale disegno di legge l'autorità giudiziaria non vi entra più, e il privato non può più ricorrere e cercare difesa avanti ai tribunali.

Dove quindi troverà egli tutela? Diciamolo francamente: egli non ne avrà alcuna. Bisognerà che egli accetti il decreto ministeriale, come il ministro lo ha fatto, senza che egli sia in grado di opporvi alcuna eccezione.

Onde è che se il decreto del prefetto gli imporrà un contributo di 10, di 100 o di migliaia al privato non rimarrà alcuna via per far va-

lere le proprie ragioni: dovrà inesorabilmente pagare.

Questo appare chiaro dall'art. 5, ove è detto che il ministro determina l'estensione dei territori che devono esser compresi nel Consorzio, determina quali siano i proprietari, che devono concorrere, e la misura del loro concorso, senza aggiungere altro. Il proprietario pertanto dovrà invocare l'assistenza e la grazia di Dio che lo difenda acciocchè i suoi interessi siano vagliati, come dovrebbero esserlo.

Ora, quale sarà la condizione del proprietario? Supponiamo che in una provincia si verifichi qualche grave guasto ad un fiume; supponiamo che nella provincia si verifichi un pericolo ed una minaccia per una ferrovia, supponiamo che vi sia un altro danno possibile per qualche proprietà demaniale; ebbene basta un decreto del ministro anche se Reale perchè un proprietario sia chiamato contemporaneamente a provvedere alla difesa di una ferrovia, alla difesa contro un fiume che straripa, od alla costruzione di un'opera ritenuta di interesse pubblico, della quale il valore è o può essere indeterminato o rilevantissimo.

Saranno cose che non succederanno per la prudenza di chi sta al Governo, ma questa garanzia non è sufficiente. Gli interessi particolari dei cittadini e la proprietà privata, almeno al giorno d'oggi, deve ancora essere protetta in modo che essi sappiano che ciò che hanno e ciò che possiedono, è di loro spettanza e siano sicuri che nessuno, nemmeno il Governo, ha il diritto a qualunque pretesto e con espedienti discretivi, di mettervi le mani sopra.

E che esista il pericolo da me accennato, se mi permette il Senato lo dimostrerò citando l'art. 11 del progetto in discussione: esso è così concepito:

Ogniquale volta un Consorzio non sia in grado di funzionare a causa di deficienza di mezzi, lo Stato avocherà a sè la costruzione delle opere, e potrà:

a) consentire che il contributo dei proprietari sia pagato in un numero di rate annuali non maggiore di venti, nei modi indicati all'articolo 9;

b) concedere la stessa facilitazione alle provincie e ai comuni interessati, i quali però dovranno rilasciare, in conformità della legge 19 aprile 1872, n. 750, tante delegazioni an-

nuali sulle sovrimposte ed altri cespiti diretti quante rappresentano il contributo annuo rispettivo.

In tali casi il pagamento delle rate annuali comincerà con l'inizio dei lavori. Questi ultimi, la ripartizione delle quote sarà stabilita in base alla spesa effettivamente occorsa.

Ora a me ha fatto una grande impressione questo articolo, perchè il legislatore ha già sentito il bisogno di prevedere e di presumere con questo progetto di legge che la spesa potesse essere di tanto riguardo e di tanta considerazione che il Consorzio non fosse in grado di sopprimerli e che si dovessero ripartire le quote di debito in 20 rate annuali.

Ora io dico sempre non mi occupo nè dei comuni, nè delle provincie e tanto meno dello Stato, ma mi preoccupo dei privati, e non posso a meno di riconoscere che deve essere una cosa molto seria per un povero privato quella spesa a cui egli non possa sopperire, e per la quale debba ricorrere al Governo perchè anticipi il danaro che non potrà rifondere che in un periodo di 20 anni, e mi domando se questo non equivalga ad una vera confisca della proprietà privata.

Questo privato dovrà assumersi per 20 anni il pagamento di una rata fissa: e perchè?

Perchè si è deliberata una o più di una opera pubblica di cui egli non conosce la portata ed il merito: perchè per darle esecuzione si è decretato un Consorzio a cui egli è stato chiamato a far parte obbligatoriamente senza alcun suo contraddittorio.

Ora io credo che queste considerazioni possano avere un grande valore e giustificare il perchè si sia andati cercando il modo con cui è redatto l'art 1 di questa legge.

L'onor. Di Camporeale proponeva un emendamento perchè anche lui si mostrava preoccupato di questa condizione di cose e proponendolo ha cercato di migliorare l'art. 1.

Certamente che la sua proposta può avere qualche buon effetto: ma io non ne sono abbastanza soddisfatto perchè l'emendamento del senatore Di Camporeale nè risolve le difficoltà ed i timori miei, nè basta a tranquillizzarmi.

L'onor. Di Camporeale propone che in questi casi siano sentiti i Consigli comunali e i Consigli provinciali e si abbia un avviso conforme. Sta bene.

Ma gli onorandi miei colleghi e forse lo stesso senatore Di Camporeale non possono credere che gl'interessi di un privato possano essere abbastanza conosciuti ed equamente tutelati ed apprezzati mediante un avviso di un Consiglio comunale o provinciale.

Nè il Consiglio provinciale è competente a giudicare quale interesse possa avere un privato in un Consorzio, nè lo può un Consiglio comunale; anzi molte volte purtroppo può avvenire, pigliando il mondo quale è, che colui che in un comune può avere un interesse minore sia quello che dal Consiglio è giudicato avere un interesse grandissimo e dover quindi contribuire in maggior misura alla spesa che gli dovesse essere attribuita.

Questa è la ragione per cui l'emendamento del senatore Di Camporeale a me non pare rassicurante abbastanza. Nel concetto mio i privati, per essere chiamati obbligatoriamente a far parte di un Consorzio e per dover pagare bisogna che abbiano il modo di far sentire le proprie ragioni e di far conoscere se l'imposta che loro viene poi messa a carico sia giusta o no, se sia o no proporzionata all'interesse che essi ne hanno.

All'infuori di queste condizioni vi è una coazione indebita e non vi è che un atto di prepotenza sempre pericoloso e sempre temibile. E forse è per ciò che in passato il legislatore fu molto riservato e restio nello stabilire questi Consorzi obbligatori e forzati: onde è cosa spiegabile che possa essere causa di giustificata preoccupazione lo scorgere che, mentre si è allargata di tanto colla legge del 1893 la terza categoria delle opere pubbliche, per la esecuzione loro si vogliano col progetto in discussione rendere obbligatori i Consorzi che prima non lo erano.

Dato che questo progetto di legge diventi legge sarà naturale la conseguenza che un privato cittadino non saprà mai in cosa possa consistere la sua proprietà, perchè avrà continuamente addosso la minaccia che da interessati la proprietà sua venga minacciata, diminuita e compromessa.

Del resto, signori senatori, pur non volendo occuparci del concorso che si vuole richiedere ai comuni ed alle provincie occupiamoci unicamente dei privati proprietari e vogliamo ricordare che alla fine dei conti sono sempre

essi che pagano per tutti; che essi infatti pagano per i comuni come contribuenti del comune; pagano per la provincia perchè sono essi che forniscono le rendite provinciali; pagano per lo Stato che trova i suoi proventi o direttamente o indirettamente, nelle tasche dei privati cittadini e che quindi è somma giustizia il non volere che essi siano anche forzati a contribuire a spese da essi non acconsentite, da essi non deliberate, da essi non conosciute, ma invece proposte, decretate, votate da Corpi e con procedimenti ai quali si sono tenuti affatto estranei senza che sia bene stabilito che ne risentono un vero vantaggio.

Io non voglio abusare della pazienza del Senato; ho fatto queste poche osservazioni, unicamente perchè fosse nota la portata di questa legge, e più specialmente dell'art. 1, il quale ha esteso di tanto queste opere pubbliche per le quali un privato può esser chiamato ad un Consorzio forzato.

Desidererei anche io che si potessero compiere grandi lavori pubblici specialmente quando sono utili, ma mi preoccupo dei sacrifici che per questi lavori imporranno i Consorzi obbligatori, e quindi mi pare che questo progetto di legge, quantunque i proponenti non ne abbiano avuta alcuna intenzione, mi pare che sacrifichi troppo gli interessi individuali ad un certo concetto di collettività che è propugnato con tanto calore, e che va facendo tanta strada. È inutile negarlo, per virtù di questo progetto di legge e del suo primo articolo le proprietà individuali e private sono chiamate senza alcun limite a concorrere a tutto ciò che può giovare alla conservazione della proprietà pubblica che per sé stessa è proprietà collettiva.

Mi pare che questa sia una via molto pericolosa, ed il Senato vorrà andare molto a rilento nella votazione di leggi di questo genere.

È desiderabile che ad una buona opera pubblica tutti debbano concorrere che ne abbiano un interesse positivo, ma farvi contribuire obbligatamente i privati a beneplacito del Governo e di altri poteri pubblici incompetenti e irresponsabili e senza alcuna garanzia efficace per essi, mi pare assunto pericoloso.

Ho detto il mio pensiero, ed il Senato ne farà quell'apprezzamento che crederà nella sua alta saviezza (Approvazioni).

SORMANI-MORETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SORMANI-MORETTI, *relatore*. Mi rendo conto dell'allarme e delle esitanze che desta in parecchi questo progetto di legge. Ma comprendo del pari come non desti diffidenze e paure in me ed in quanti sono abituati e conoscono le condizioni in cui si trovano alcune regioni, quali l'emiliana, la lombarda e la veneta, dove simili consorzi hanno da tempo grande estensione. Di simili consorzi, per parlare delle due provincie a me meglio d'ogni altra note, cioè di Venezia e di Verona, se ne contano in quella prima, al giorno d'oggi, trentacinque, i quali abbracciano da 200 mila e più ettari, di cui 100 mila nell'ambito delle provincie limitime, mentre nella provincia di Verona ve n'hanno ventidue...

BORGNI. Volontarie od obbligatorie?

SORMANI-MORETTI, *relatore*... Sto appunto spiegando ciò.

Questi trentacinque e ventidue, ossia, cinquantasette consorzi, essendo oggi per le vigenti leggi passati in quarta categoria, non sono più obbligatori, ma la maggior parte di essi sono stati costituiti e le opere loro compiute, sotto il regime della Repubblica veneta o sotto quello del Regno italico e poi anche del Governo austriaco — quelli primi dell'epoca veneziana a cominciare dal secolo XVI, venendo poi al 1647, quando venne istituito il Magistrato dei beni incolti. Allora erano da questo Magistrato i terreni rispettivamente compresi, imposti con apposite quote, dette *campatici*, oppure con altre analoghe quote che chiamaronsi *retratti* da *retrahere terram ab aqua*. A queste tasse si sostituirono, per il regolamento italico del 20 maggio 1806, quelle dette allora dei *Comprensorii*, nome con cui tuttodi volgarmente chiamansi in Lombardia.

Promulgata la legge organica sulle opere pubbliche 29 marzo 1865, tutti quei consorzi o comprensori vennero, per virtù di essa legge, classificati tra le opere di terza categoria, con gli articoli di cui parlava l'onorevole senatore Borgnini, facendone il confronto con quelli stati in corrispondenza sostituiti colla legge del 30 marzo 1893. Nel 1865 era stato stabilito che le opere idrauliche fossero distinte in quattro categorie, giusta gli interessi cui prov-

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1900

vedono e che, a norma di questi, ne venisse assegnato proporzionalmente il carico. Ma si vide che quattro categorie erano poche; all'atto pratico, per determinare con equa proporzione fra i diversamente interessati il contributo alle spese occorrenti. Tra le opere riservate allo Stato solo o col concorso delle provincie e dei comuni, e quelle lasciate ad onere e cura quasi esclusiva dei privati consorziantisi, parve potesse frapporsene altre a cui Stato, provincie e comuni concorressero, per buone ragioni, con giustificata e ben intesa larghezza.

Fu così, nel 1893, creata questa terza categoria, e le opere pubbliche rimasero, come oggi sono, ripartite in cinque categorie. Questa terza si costituì di quelle opere idrauliche ad eseguire e mantenere le quali lo Stato avesse un ragguardevole interesse, benchè non tale da assumersene tutto il peso, annoverandole nella prima categoria, e le provincie ed i comuni, dal canto loro, vi avessero anche un interesse, ma non nella misura prescritta per il concorso richiesto loro per le opere della categoria seconda, nel mentre altri enti o privati fossero per conseguirne immediati speciali benefici di conservazione e migliore tutela delle rispettive proprietà.

Per questa terza categoria d'opere idrauliche, l'interesse pubblico concordando cogli interessi locali e coi privati, si dispose quindi che la spesa si ripartisse per un terzo allo Stato, per un terzo fra provincia e comuni e per l'ultimo terzo ai privati, sperando che il largo concorso del Governo, delle provincie e dei comuni animasse gli interessati a consorziarsi spontanei.

Fu osservato che, nel secondo comma dell'articolo di legge col quale designansi tali opere di terza categoria, si parla di difendere le ferrovie e si disse: ma ci pensino le Società ferroviarie stesse; si parla di difendere i beni demaniali e si è detto: ma ci pensi il demanio; si parla di difendere strade ed altre opere speciali e si è soggiunto: ma pensi cui tocca.

Egli è che non esclusivamente per quegli enti: società ferroviarie, demanio, provincie, comuni, utenti delle opere indicate siccome assai importanti, si conseguono vantaggi.

Egli è che intendesi di opere non a ciascuno di essi enti necessarie ed a loro spettanti ed

a loro, se isolati, non sempre agevolmente possibili, ma d'opere d'un'utilità collettiva.

Egli è che trattasi d'opere che assicurano maggiormente le linee ferroviarie e le strade, ciò che è altresì d'interesse generale per le popolazioni; d'opere che, non essendo però indispensabili al consueto percorso od esercizio ferroviario, le Società delle ferrovie sono chiamate a concorrere esse pure, come gli altri proprietari, ad eseguirla e perciò entrare devono nel consorzio.

Esse Società non hanno tale e tanto interesse nè quindi potrebbero convenientemente da sole incontrare tutte le spese necessarie per assicurare un proprio argine dagli eventuali pericolosi urti delle acque d'un impetuoso torrente che straripando tende a rovesciarlo, come, per citare un esempio che ora mi viene in mente, lungo un tratto della ferrovia che va da Verona a Vicenza, il quale può essere soggetto ad abrasioni, ad inondazioni, a danni causati dal precipitoso torrente d'Illasi; ma la Società ha certo utile dall'aver assicurato da pericoli e danni il proprio tratto stradale, e le riesce facile, unendosi agli altri ed a tutti con poca spesa.

Che, se si accenna nel comma *a* dell'art. 1 a ferrovie, a strade, a beni demaniali, si è per riguardo adunque ad opere il cui scopo, per la sicurezza delle comunicazioni o d'una proprietà pubblica, è d'interesse comune e quindi degno di sollecitudine particolare.

Ma in proporzione dell'utile concorrere devono nelle spese e ferrovie e demanio, e, notisi, contribuire dovrà il demanio in questo caso altresì come proprietario e fare parte del consorzio, indipendentemente dal concorso dello Stato.

Dunque questa disposizione di legge, che del resto è della legge vigente, mira a combinare, concordare, coordinare gl'interessi pubblici coi privati.

Non tende essa già semplicemente all'aggravio dei privati proprietari, bensì invece a procurare che concorrano ad eseguire le opere quanti conseguire ne possono beneficio, nella proporzione del beneficio stesso che ne risentiranno; ma, del resto, quel comma e quell'articolo appartengono a legge lata e vigente, nè io cercai ora di chiarirlo se non perchè mi parve frainteso.

L'opposizione che oggi viva risorge per bocca

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1900

del senatore Borgnini, è di fronte alla proposta obbligatorietà.

A me, lo dissi pur francamente per l'altro, desta meraviglia che in oggi si venga a mostrarsi così rigidamente gelosi del diritto di proprietà e lo si voglia incolpare, quando con questa legge si vuol provvedere per lo appunto a rendere le proprietà incolumi, per quanto è più possibile, dai disastri di cataclismi tellurici, da frane, da straripamenti d'acque, da rovinose inondazioni.

E perchè e come non si avanzarono questi severi principî in tutela del diritto di proprietà nel 1873, quando fu discussa e votata la legge per i consorzi d'irrigazione e fu proclamata allora, per quei consorzi, l'obbligatorietà? A non rendere quei consorzi obbligatori valere potevano con assai maggiore opportunità le ragioni addotte dall'onorevole Vitelleschi, contro la pretesa di obbligare un proprietario a trarre dalle proprie terre il massimo reddito possibile, costringendolo anche poi ad aprire sui propri fondi ulteriori canali sussidiari e ad incontrare così forti spese che gli renderanno sì, assai più, ma per le quali, tuttavia, bisogna che disponibile s'abbia danaro, sotto pena altrimenti di rovinarsi.

Allora non furono messe innanzi queste gravi obiezioni contro l'obbligatorietà. E neppure furono opposte l'anno scorso, ossia nel giugno 1899, allora quando venne qui in Senato a discutersi intorno ai Consorzi di bonifica ed in quell'apposita legge fu ammessa l'obbligatorietà dei Consorzi per opere di bonificazione.

Pare a me dunque e realmente più che penso trovo, essere oggi, in cui si tratta precisamente di difendere ed assicurare da danni la proprietà fondiaria, meno opportuno di accorrere, con tanta gelosa premura e con tanto scrupolo quasi venisse dal presente disegno di legge gravemente lesa e minacciata, in difesa della proprietà. La quale, del resto, per le discipline e cautele prescritte negli art. 3 e seguenti, coi relativi possibili ricorsi ai Consigli superiori e, per l'art. 13, alla IV Sezione del Consiglio di Stato, non che prima, per il riparto provvisorio delle quote di spesa, alle locali Giunte provinciali amministrative è sufficientemente, a mio avviso, garantita.

Se si desiderano ulteriori garanzie per i privati proprietari, in massima, l'Ufficio centrale

è disposto ad ammetterle e sarà solo da vederne il limite, la convenienza ed il come assicurarle.

Alcune di tali ulteriori garanzie ne propose il senatore Di Camporeale con un suo emendamento nel quale concorda il senatore Vitelleschi. Di questa adesione di un risoluto oppositore, qual è il senatore Vitelleschi allo scopo del presente disegno di legge, di questa adesione temperatrice, conoscendo l'animo di lui, non mi sorprendo, ma certo mi compiaccio, perchè egli, savio ed equanime, dà nuova prova d'ammettere come, in talune circostanze e specialmente nel regime parlamentare, bisogna sapere contemperare le opposte esigenze ed i diversi, purchè legittimi, interessi.

E le garanzie proposte coll'emendamento Di Camporeale, per parte dell'Ufficio centrale e mia, si è, in massima, disposti ad accettarle.

Però, mi permetta il senatore Di Camporeale che io esponga alcune considerazioni ed accenni a qualche scrupolo che avrei nell'accettare il suo emendamento, siccome tale, nonchè poi nei termini precisi con cui è formulato.

Non ho qui sottocchi il testo esatto dell'emendamento del senatore Di Camporeale, ma avendolo letto ed udito poi leggere, credo di ricordarlo.

Con esso si richiede, in prima, che il decreto reale d'iscrizione dell'opera in 3^a categoria sia emesso, sentiti i Consigli comunali e dietro parere conforme del consiglio provinciale.

Il senatore Vitelleschi illustrando la ragione di questa proposta, l'esplicò dicendo: perchè il consiglio provinciale rappresenta la proprietà territoriale.

Ora, a dir vero, io dubito che, nei termini attuali del diritto nostro elettorale amministrativo, si possa ritenere che i consigli provinciali rappresentino sempre la proprietà territoriale.

La rappresenteranno di fatto, ma non di diritto, in taluna provincia. Ma in altre, eventualmente dietro le risultanze anche se vuoi fortuite, delle elezioni, il Consiglio provinciale può rappresentare di preferenza, nella maggioranza sua, differenti interessi, supponiamo, interessi industriali. Ora, un Consiglio provinciale che rappresenti degli interessi industriali, ritenendo che un salto d'acqua, in una data località, produca una forza motrice vantaggiosa ed utilizzabile per fondare opifici che assicurino

continuato lavoro a migliaia d'operai, può dare la preferenza o la precedenza a quell'opera anche, se nel frattempo, perduri il pericolo per la sicurezza di non poche campagne, e non dare, quindi, parere favorevole a quell'altra opera che, iscritta in 3^a categoria, importerebbe una relativa spesa sul proprio bilancio, del cui importo disporre vorrebbe altrimenti.

Perchè si vuole assolutamente il suo sì? Sentiamo pure il suo parere, ma il Governo, la cui missione è di imparzialmente temperare gli interessi di tutti, deve bilanciare ed avvisare se abbia o non a seguirlo.

Sentasi dunque il parere del Consiglio provinciale come quelli dei Consigli comunali, lo si ponderi di fronte a questi ultimi e gli si dia il peso che gli spetta, ma non sia il Governo obbligato a seguirlo nè da esso vincolato.

Ma vi è un'altra ragione, per cui io stimerei pericoloso richiedere assolutamente per la classificazione delle spese in terza categoria, il consenso del Consiglio provinciale.

Parlo anche per pratica esperienza e però espongo francamente il parere mio.

I Consigli provinciali oggi sono composti da rappresentanti eletti nelle varie zone della provincia, ossia dai diversi mandamenti in cui va ripartita.

Ora, non di rado avviene sianvi delle rappresentanze distinte, provenienti da date località di fronte alle altre che vengono da diverse e direi opposte parti del territorio provinciale.

E non di rado gli uni lasciano intendere o dicono agli altri: voi volete che noi consentiamo nella tale opera? Consentiremo, ma voi accordateci in ricambio un ponte nella tal'altra località. Ed un terzo gruppo farà capire, se nol dirà, concedere e la classificazione dell'opera idraulica ed il ponte se, per esso terzo gruppo, s'aprirà una vagheggiata strada.

Per tal modo oltremodo gravati riescire possono i poveri bilanci provinciali. E mentre con una forse lieve somma di concorso potrebbero, annuendo alla classificazione, soddisfare all'interesse proprio e a quello legittimo d'alcuno dei propri amministrati, i Consigli provinciali trovansi sovraccaricati il rispettivo bilancio per accontentare, ad un tempo, troppi desideri, i quali, ancorchè giusti, non potrebbero contemporaneamente essere accolti, giacchè portano

spesso a conseguenze finanziarie ed amministrative gravissime.

Questi i dubbi che mi si affacciano circa la convenienza d'ammettere, come prescriverebbe l'emendamento Di Camporeale, la conformità del parere del Consiglio provinciale.

Colla seconda modificazione portata dall'emendamento del senatore Di Camporeale in fine dell'art. 1 chiesi che la domanda di classificazione in terza categoria sia fatta dai rappresentanti i tre quarti del valore della proprietà interessata...

DI CAMPOREALE. Dell'eventuale contributo.

SORMANI-MORETTI, *relatore*. ...Il contributo non può determinarsi che, provvisoriamente, a progetto fatto ed approvato durante i lavori, e, definitivamente, solo a lavori compiuti. Ma, comunque sia, siccome evidentemente l'onorevole Di Camporeale intende richiedere una maggioranza interessata, mi si presenta un dubbio.

Egli ammette e precisa nel seguito del suo emendamento come l'autorità governativa possa prendere essa l'iniziativa per la classazione in terza categoria d'un'opera idraulica. L'emendamento dell'onorevole Di Camporeale, parlando di ciò che può fare in proposito il prefetto e delle altre condizioni per cui una domanda può essere accolta, prescrive norme savie, ma ovvie; di guisa che accettando, a nome dell'Ufficio centrale, il suo concetto, osservo tuttavia essere tutto ciò piuttosto materia di regolamento; sicchè, convertendo l'emendamento in ordine del giorno, potrebbe bastare qui ora un affidamento del Governo, e resterebbe inteso che nel regolamento, stabilito sia, prima di emettere il decreto reale di classazione in terza categoria, vengano seguite quelle norme, quelle cautele dall'onorevole Di Camporeale indicate e nelle quali, ripeto, l'Ufficio centrale in, massima, consente.

Ma, quando l'onorevole Di Camporeale precisa la proporzione dei tre quarti dell'importo del contributo de' privati proprietari, si badi come, nel fatto, quella proporzione non corrisponde alla maggioranza degli interessati; perchè bisogna porre in conto lo Stato che contribuisce per un terzo della spesa totale, e mettere altresì in conto il secondo terzo degli interessati contribuenti, la provincia ed i comuni, cioè, il sesto spettando alla provincia ed il sesto attribuito essendo ai comuni. La parte quindi dell'ultimo terzo, ossia quella dei pri-

vati consorziandi, i quali vorrebbe si accordano, possano domandare la classificazione, quella parte, dico, dell'ultimo terzo non rappresenta in realtà la maggioranza degli interessati; nè vedrei una ragione vera per precisarla in simile proporzione, da che, qualora si trattasse di decidere, essa, per quanto autorevole, non rappresenterebbe che una minoranza.

Quella condizione proposta dall'onorevole Di Camporeale intende forse ad escludere che sia uno solo de' privati proprietari o pochissimi tra di essi, che possano prendere l'iniziativa e domandare la classificazione.

Ma la domanda per se stessa va sempre dal Governo ponderata, e però anche questa condizione del valore e del numero dei petenti la classifica, può essere materia di regolamento; non è questione che sia necessario risolvere stabilendola nella legge.

D'altra parte, pregherei il Senato di avvertire bene come, in parecchie provincie delle varie parti del Regno, sianvi interessi a cui può essere molto opportuno di soddisfare sollecitamente col presente progetto di legge, perchè, in genere, simili consorzi riguardano piuttosto la parte montana che non la valle, gli affluenti minori de' fiumi sull'alto de' monti alla loro origine di quello che il corso loro fatto grosso e procedente verso la foce. Si tratta precisamente con simili consorzi di riparare a quegli inconvenienti che, formandosi in alto, producono poi uno scoscendere di terra dai monti od un-impetuoso rovesciarsi d'acqua per inconsulti disboscamenti, trascurati smottamenti e rovesci, i quali obbligano poi a spendere dei milioni nella parte inferiore de' fiumi per contenere questi, talvolta, pensili fra argini elevatissimi.

Ora, con poche centinaia di mila lire, si possono evitare quei guai molto seri che minacciano ed accadono nelle basse pianure, nelle zone inferiori. Quelle opere su pei monti, appunto con delle briglie ai torrenti, con dei rinsodamenti alle sponde e con qualche rimboscamento laterale a quei rii montani, nel mentre che hanno grandissima efficacia idraulica, sono un eccellente affare finanziario, poichè prevengono guai e dispensano da opere,

lungo il corso inferiore del fiume, che costano somme ingenti.

E dell'importanza ed efficacia grandissima di quei piccoli lavori nei rii influenti che vengono dai vari lati ad ingrossare i fiumi principali v'ha un esempio nel Trentino, lungo l'alto Adige, esempio veramente ammirabile e degno di venire segnalato da quanti s'interessano di idraulica nell'ordine non solo tecnico propriamente ma eziandio amministrativo pei consorzi e la vigilanza e la manutenzione delle opere.

Dopo le grandi, disastrose inondazioni del 1882 si sono spesi sessanta milioni dal Governo Austro-Ungarico nel Trentino con il concorso della provincia, dei comuni, della Società delle ferrovie meridionali austriache e dei privati interessati e venne costituito, per legge del 1896, un apposito consorzio Atesino per la manutenzione dei relativi lavori compiuti.

Una grandissima parte di quelle opere, più che realmente nel letto dell'Adige, sono state fatte lungo le vallate laterali, nel letto dei torrenti e rii influenti. Si sono costruite delle enormi briglie, delle dighe potenti dove occorsero; i cui piani, disegni e modelli il Governo Austro-Ungarico volle consentire di mandare, nel giugno del 1895, a Verona per una singolare esposizione relativa al fiume Adige tenuta in occasione della inaugurazione dei nuovi muraglioni colà eretti a difesa della città.

Ora, gli stessi ingegneri che idearono ed attesero a quei lavori nell'alto Adige e coi quali ebbi occasione di parlare in proposito, si lodano immensamente delle da me accennate piccole opere parziali nei torrenti laterali. Sono nella maggior parte, di non grande conto, quali appunto sarebbero queste di 3^a categoria, per le quali, con poche centinaia di migliaia di lire, assicuransi abitati, strade e zone abbastanza estese, certo ben coltivate e quindi fruttifere di terreni. Dunque questi consorzi di 3^a categoria importano una piccola spesa in confronto di quella che occorrerebbe poi per riparare i danni prodotti in basso. Con poche centinaia di migliaia di lire spese in simili opere di 3^a categoria, positivamente si riesce a risparmiare 6, 7 od 8 milioni per elevare arginature lungo il corso inferiore dei fiumi. Un esempio l'abbiamo lungo il torrente Agno del quale l'Ufficio centrale si preoccupò proponendo

al Senato un apposito ordine del giorno. Il torrente Agno formasi al di sopra della ferrogginosa vicentina Recoaro, raccogliendo colà 36 acquette, così chiamate, tra polle e piccoli rigagnoli. Poi, ricevuti dalle due sponde sue altri confluenti, scende verso Lonigo e, cambiato più volte il nome (Guà, Fiumicello, Fiume nuovo, Frassine ed altri ancora nei successivi suoi tronchi), termina, chiamandosi Gorzone, col metterlo foce nell'Adriatico. Siccome presso le originarie acquette d'Agno e tutto intorno al disopra di Recoaro si disboscò e si lasciò disboscare, badate bene, anche allegramente, non senza qualche ragione, perchè, essendovi là de' monti ricchi d'ititoliti e di natura vulcanica, ne provenivano, scendendo coll'acque, preziosi detriti arrecanti con opportuni emendamenti grande feracità nelle campagne sottostanti, conosciute e pregiate quindi siccome feracissime; così poi, alla fine, si dovette pensare a provvedere perchè i danni e guai nell'interesse generale controbilanciavano omai gli utili d'alcuni privati possidenti.

Infatti, il Governo per riparare ai danni prodotti più in basso e regolare quest'Agno nel percorso in cui diventa Gorzone, ha dovuto spendere, in questi ultimi anni, nove milioni di lire, nè i lavori sono pur anco compiuti.

Questo fiume alla città di Colonia veneta, da cui d'ora innanzi lo si farà distare 400 metri, straripava e trabocca tuttodì ad ogni piccola pioggia montana e per porre riparo a tali ed a consimili guai furono spesi dal Governo e si prosegue per compire il piano dei lavori lungo corso inferiore, come testè diceva, sino a nove milioni, mentre di questi se ne sarebbero economizzati per lo meno alcuni, se si fosse in tempo potuto dar mano ad un progetto il quale, presentato ed approvato in massima dal 1891 dal 1897, s'ebbe trovato i fondi necessari ad essere eseguito e, ciò malgrado, per ragioni burocratiche d'interpretazione di legge, non ha potuto essere peranco incominciato. I lavori di questo progetto, la cui idea prima risale all'illustre Paleocapa, sono preventivati per 120 mila lire, delle quali il Governo si è dichiarato pronto ad assumersi la metà, ed i Consigli provinciali delle tre provincie interessate di Padova, di Verona e di Vicenza, con votazioni che datano da cinque o da quattro anni, se ne sono addossata l'altra metà in ragione di 20,000 lire per

ciascuna. Per arrivare a dare corso all'esecuzione di tale progetto si propone al Senato l'ordine del giorno posto in fine della relazione dell'Ufficio centrale. E, se mi soffermai ora su tale soggetto, si fu che, mentre valeva a citare un esempio pratico, mi esonera dal diffondermi più tardi a spiegare al Senato i motivi ed il movente del posposto ordine del giorno.

Si chiede chi determinerà l'importanza delle spese da assegnarsi ed annoverarsi quindi alla terza categoria per cui costituire devonsi i consorzi obbligatori? Sarà, com'è ora, il Genio civile, saranno gli agenti ed i consiglieri del Ministero dei lavori pubblici, saranno competenti tecnici del Governo del quale, poi, non si deve, in genere e per preventivo, concetto diffidare.

A questo proposito di lavori obbligatori, udii, parmi, l'altro giorno, per legittimare la diffidenza, rammemorare le strade comunali obbligatorie, le quali lasciarono in talune provincie ben tristi ricordi. Ma gli abusi, le prevaricazioni non devono trattenerne dal fare, nè valere di norma più che ammonitrice a ben vigilare.

Ricordo doversi al nostro illustre presidente, allora ministro dei lavori pubblici, se a quei deplorati guai venne posto un freno, non solo, ma un termine, coll'aver egli, con un articolo di legge del 19 luglio 1894, fatta cessare l'applicazione di quell'ordinamento che dato luogo avea ad abusi, basandosi su legge esistente.

Degli inconvenienti potranno sempre avvenire, ma non è per più o meno giustificata diffidenza nei giudici, che vuolsi ristare dal promulgare leggi invocate, da cui ripromettonsi buone risultanze.

Questo progetto di legge inteso a rendere obbligatoria la difesa e coordinarla, non dovrebbe, realmente non merita, per sè vedersi affacciate tante obiezioni quante gli si mettono ora contro.

Quanto alla obbligatorietà del consorziarsi per ogni cosa, anche per ottenere un miglior essere cui forse non s'aspira, dei limiti sono disposto a metterne io pure. Questa mattina, per esempio sono stati distribuiti a noi due progetti di legge, proposti alla Camera elettiva, per l'obbligatorietà di Consorzi di difesa contro la grandine, e d'altri, chiesti da taluna provincia per provvedimenti antifillosserici.

E poi che la scienza non ha ancora pronun-

ciato le ultime sue parole, circa l'efficacia e la bontà di questi sistemi nè antifillosserici nè antigrandiniferi, non mi sento disposto a rendere obbligatori tali Consorzi, sperimentali dirò così, e fin d'ora mi sento incline ad allearmi con chi combatterà e negherà tale coazione.

Ma qui si tratta solo di Consorzi di difesa, i quali, a ragione veduta, riconosciuti vanno positivamente utili se non necessari, siccome tali da cui provenire devono sicure economie finanziarie allo Stato, a provincie, a comuni, a privati.

Io mi diffusi troppo, ma fui trascinato a ciò poichè si rientrò, discutendo questo articolo primo, da alcuni degli oratori, in piena discussione generale.

Alla domanda esplicita, se accetto l'emendamento del senatore Di Camporeale a cui aderì il senatore Vitelleschi, replico dunque: in massima, io non potrei rifiutare questo nè altri eventuali emendamenti giustificabili. Però, mentre l'emendamento presentato dall'onorevole Di Camporeale, lascia per una parte nascere dubbio se possa essere efficace, e, per le altre due parti sue, sembra all'Ufficio centrale ed a me, possano più opportunamente e con uguale garanzia entrare nel regolamento per l'applicazione della legge, qualora, in seguito ad apposito ordine del giorno od anche senza questo, il Governo dia affidamento di tenerne conto, così, pregherei l'onorevole Di Camporeale di volerli convertire, se crede, in un ordine del giorno.

Le odierne condizioni parlamentari, consiglierebbero di far ciò, se pure, il lasciar passare questo progetto e far sì che presto divenga legge, pare al Senato, come a me, certo, cosa economica e vantaggiosa per lo Stato od almeno per alcune date località.

Per taluni altri luoghi poi, non preparati, dove non si escogitano peranco progetti, ma devono fare studi o si sono solo iniziati, non sembra esservi pericolo, nell'adozione anche immediata di questo disegno divenuto che sia legge, imperocchè l'efficienza, dirò così o la potenzialità sua, vengono limitate dallo stesso bilancio dello Stato, per quanto riguarda il suo concorso e la classificazione delle opere che il Governo medesimo dovrà misurare gradatamente giusta le forze annuali consentite dal bilancio dei lavori pubblici.

Ringrazio il senatore Carle del valido ap-

poggio, specialmente in linea giuridica, da lui dato a me relatore ed all'intero Ufficio centrale e ripeto come, a mio avviso, molte delle obiezioni di principio sulla obbligatorietà, fatte dal senatore Borghini, vengano a cadere, per se stesse; perchè l'interesse generale deve soprastare allo individuale, mentre tali due interessi coordinati offrono abbastanza garanzie per la privata proprietà, siccome l'esperienza fa prova in casi analoghi. Pongo in rilievo poi come, ad ogni modo, combattendo la legge del 1893, il senatore Borghini combatte una legge che è vigente, una legge anzi che forma una parte integrante della legge organica dei lavori pubblici. In nome dell'Ufficio centrale, lo pregherei di contentarsi, se crede insistere esso pure, di un ordine del giorno, il quale raccomandandi le massime cautele nell'applicare l'obbligatorietà, oppure degli affidamenti che il ministro potrà dare per assicurarlo di che, naturalmente, il Governo non abuserà (come del resto è nel suo dovere) delle sue facoltà. Termino insistendo nel far notare al Senato, questo progetto di legge avere, naturalmente e per sè, nei bilanci stessi del Ministero dei lavori pubblici e negli articoli del bilancio da cui potrà attingere i necessari fondi di concorso, una remora, un freno, valevoli a che il Ministero sia forse anche troppo parco nell'emettere i decreti reali per l'assegnazione di opere idrauliche nella 3ª categoria.

DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE. Anzitutto risponderò poche parole all'onorevole relatore, e seguirò l'ordine inverso a quello in cui egli ha parlato.

Egli ha terminato il suo dire, facendo rilevare che la situazione parlamentare dovrebbe consigliare il Senato a non rimandare questa legge all'altro ramo del Parlamento.

Ora su questo punto l'onorevole relatore mi permetterà di fare le più ampie e complete riserve.

Non parmi che le condizioni parlamentari, per quanto incresciose, possano avere nessunissima influenza a che il Senato compia il suo dovere intero e con assoluta libertà di giudizio e di apprezzamento. Ciò tanto più, trattandosi di una legge di questa natura, che non ha alcun significato politico, che è una legge amministrativa, che tocca gli interessi dei privati,

e nella quale quindi il Senato ha larga e completa facoltà di emendare come meglio crede.

Dirò anzi che è appunto in leggi di questo genere, alle quali talvolta può mancare nell'altro ramo del Parlamento il tempo e la calma per una minuziosa discussione, che l'opera del Senato può più utilmente esplicarsi.

Il senatore Sormani-Moretti ha consacrato gran parte del suo discorso a dimostrarci la utilità dei consorzi facoltativi o obbligatori per compiere certe opere di utilità pubblica.

Ebbene io sono d'accordo col senatore Sormani Moretti che questi consorzi possano essere utilissimi, ma tutto sta nel modo come questi sono costituiti, nel modo come funzionano, nelle garanzie che offrono; tutta la questione sta lì; nessuno mette in dubbio che buoni risultati si possano avere da questi consorzi.

Sopra questo punto era inutile che il senatore Sormani Moretti cercasse di persuadermi, perchè sono altrettanto persuaso quanto lo può essere lui.

Ma i consorzi quali sono proposti in questa legge sono essi circondati da quelle garanzie, da quelle cautele che sono assolutamente doverose, quando si tratta di porre degli oneri a dei privati? Io, in questa legge, cerco invano garanzie. Voi dite che la legge è intesa a tutelare la proprietà. Ma chi è che dichiara che le opere da farsi possono giovare alla proprietà?

A me sembra che nessun miglior giudice vi sia della utilità di una determinata opera che il proprietario stesso del fondo. Ad ogni modo non posso concepire che si prenda una deliberazione a questo riguardo, che si gravi la proprietà privata, che si esiga la quota di concorso anche col mezzo draconiano della legge per l'esazione delle imposte, senza che al proprietario sia stata data mai l'occasione di far valere le sue ragioni, di ricorrere contro possibili errori o soprusi. Al proprietario nessun diritto è consentito, egli deve tacere e pagare.

Basta dire che l'art. 3, del quale parleremo a suo tempo, stabilisce che il Consorzio debba essere retto da un Consiglio di amministratori. Ma non è nemmeno detto che i privati sui quali grava la quota di spese di un terzo debbano essere rappresentati in una misura qualsiasi.

Dio buono! È in questo modo che volete ini-

ziare a rendere accettabili questi Consorzi obbligatori?

Il senatore Borgnini nel suo splendido ed eloquente discorso ha mosso una critica all'emendamento, che io ho proposto all'art. 1. Egli non crede sufficiente la garanzia, che io chiedo, che cioè la dichiarazione d'iscrizione alla 3ª categoria non possa avvenire, che sul parere conforme del Consiglio provinciale. Sono perfettamente d'accordo con lui che questa garanzia non è sufficiente, ma è meglio di nulla. Il progetto di legge non ne offre alcuna. In mancanza di altro, il parere del Consiglio provinciale è qualche cosa. Il mio emendamento riguarda il solo art. 1. Altre e più efficaci garanzie dovranno trovar posto negli articoli successivi.

È vero, come il relatore ha detto, che non sempre i Consigli provinciali rappresentano la proprietà. Data la nostra legge elettorale certo non si può avere una fede cieca nei Consigli provinciali, ma pure, secondo il concetto della legge, il Consiglio provinciale è ritenuto avere in modo speciale la rappresentanza della proprietà fondiaria. Quindi è il solo organismo al quale, in mancanza di altri, possiamo affidare la tutela degli interessi di cui si tratta in questo progetto di legge.

Prego il senatore Borgnini di osservare che le cautele che io chiedo col mio emendamento riguardano le domande da presentarsi al Ministero dei lavori pubblici e non la concessione.

Se proseguirà questa discussione io mi riservo e credo che non solo a presentare emendamenti, i quali completeranno il concetto che appena comincia ad essere delineato nell'emendamento che ho proposto all'art. 1º e che consiste nel dare agli interessi privati quelle garanzie cui hanno diritto e che mancano del tutto nel progetto di legge in esame.

Il relatore ha detto che le proposte da me fatte potrebbero essere accettate sotto forma di raccomandazioni al ministro, e che potrebbe il Senato accontentarsi delle dichiarazioni del ministro stesso che se ne terrebbe conto nel formulare il regolamento.

Ora mi permetta l'onorevole senatore Sormani-Moretti di dire che, trattandosi di una legge che tocca la proprietà, che impone oneri reali alla proprietà, non credo assolutamente sia possibile contentarsi di dichiarazioni, per

quanto autorevoli, anche se consacrate in ordini del giorno.

Queste sono materie che vogliono essere regolate per legge ed il Ministero non potrebbe in realtà tener conto di semplici dichiarazioni fatte in quest'aula sulla interpretazione e sui limiti della legge. La legge dice quello che dice. Può darsi che l'attuale ministro ispiri la sua condotta, in quanto il testo della legge gliene lasci facoltà, in un determinato modo, ma certo egli non potrà mai vincolare la libertà d'azione dei suoi successori.

In questa materia le semplici dichiarazioni mi sembra non possono accettarsi in sostituzione di una esplicita statuizione.

Per questi motivi mi permetto di pregare il Senato di voler accogliere l'emendamento proposto all'art. 1° in modo che, dato che il Senato voglia accettare il concetto fondamentale della legge, che è quello di rendere obbligatori i Consorzi, almeno faccia in modo che i gravi oneri che la legge impone ai privati non vadano scompagnati dalle maggiori garanzie possibili.

BORGNINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGNINI. Non stancherò il Senato. Dirò due sole parole per una dichiarazione. Se l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale non avesse avuto la bontà di rivolgere la parola anche a me, non avrei più parlato. Egli però ha voluto accennare anche a me ed alle osservazioni mie enunciando l'opportunità di non insistere tanto sulle idee che aveva espresso, perchè credeva che noi dovessimo aver fiducia e nella prudenza con cui il Governo in ogni caso avrebbe applicato il progetto di legge che è in discussione, ed in analoghe assicurazioni che si sarebbero potute ottenere dal ministro.

La mia dichiarazione è questa. In una questione di questo genere, che tocca la inviolabilità della proprietà, qualunque dichiarazione non serve a nulla.

Qui ci troviamo di fronte ad una questione di principio, e si tratta di vedere se la proprietà ed il diritto di proprietà che deve essere sacro, inviolabile, sia o non sia abbastanza tutelato da questa legge. Io ho l'intimo convincimento che questo diritto di proprietà qui non

è tutelato, anzi che per essa può essere violato. Quindi ho combattuto la legge, e quindi per quante dichiarazioni mi si facciano non posso essere in alcun modo rassicurato. Farò ancora una seconda osservazione.

Noti il Senato che questo progetto di legge una volta votato rimane quale è e non si cancella più e al contrario i Governi, per quanto buoni, passano. Oggi vi è un ministro il quale applicherebbe questa legge con criteri di prudenza, domani può venirne un altro che in tutta la sua coscienza l'applichi con criteri affatto opposti: ed ecco allora quanto grande è il pericolo che può venire dall'adozione di questa legge e specialmente dell'articolo di cui vi ho dato lettura.

Io faccio una questione di principio e quindi bisogna essere assoluti. Un principio si accetta o si nega. Per conto mio vorrei che il principio rimanesse inviolato. Finchè si tratta dello Stato, delle provincie e dei comuni, come ho già detto, non me ne preoccupo; potrei trovar buona o meno buona la legge, ma troverei che non è violato il diritto di proprietà perchè i proprietari sono sentiti, hanno il modo di esporre le proprie ragioni e se concorrono è da ritenere che concorrono col convincimento di fare a sè cosa vantaggiosa.

Io mi preoccupo del privato proprietario il quale con questa legge è chiamato a sopportare spese le quali sono e possono essere incalcolabili, ed egli non ha il mezzo di farsi sentire, non ha il mezzo di far valere le proprie ragioni. E la mia conclusione è questa: si faccia pure il consorzio, se si vuole, obbligatorio, fra gli enti morali, ma il proprietario lo si lasci fuori sempre quando si tratta di queste spese di terza categoria.

La legge civile, la quale naturalmente pensa molto lontano, la legge civile ha dato il mezzo di fare concorrere a queste spese il proprietario, quando questi ne ha un vantaggio ed ha provveduto abbastanza per ottenere che tutti gli interessati ad un'opera qualunque debbano essere abbastanza soddisfatti del rimedio che hanno nella stessa legge civile.

GADDA, dell'Ufficio centrale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GADDA. Dirò due sole parole. Il Senato sa che io ho l'abitudine di parlare molto brevemente.

Confesso che, quando ho sentito il collega Vitelleschi a dire che nel concetto della legge gli pareva che vi fosse molto del buono, e che anche egli desiderava che fosse provveduto a questi pericoli evidenti che portano i torrenti che irrompono sulle case e sui territori sottostanti, io allora sperava che le proposte fatte dagli onorevoli colleghi fossero nel senso di migliorare il progetto di legge. Ma da quanto ho udito principalmente dai colleghi Di Camporeale e Borgnini mi sono persuaso che essi non sono entrati, a mio avviso, nello spirito della legge, non hanno veduto lo scopo che questa legge si propone.

Riassumendo devo dire, che per essi vi ha nella legge proposta un grave pericolo, ed è che il proprietario sia nei suoi diritti offeso, e possa essere onerato forzatamente di una spesa che non può portare.

Questo in sostanza mi pare essere il grave ostacolo che loro impedisce di accogliere la proposta legge.

Ora io dirò loro che questo pericolo non c'è. L'onor. Borgnini crede che vi sia, ma non si avvede che cambia la categoria delle opere, a cui si vuol provvedere coi consorzi. Egli ha parlato di opere grandiose, di grandi arginature, di grandi lavori che si vogliono imporre ai privati. Ora di tutto ciò nulla vi ha. Quelle sono opere della prima e seconda categoria; mentre qui trattiamo della categoria terza, che riflette le opere per impedire frane, alluvioni, per salvare campi e case minacciate dai torrenti.

A queste opere devono per la loro natura, e per la disposizione della legge generale sulle opere pubbliche, provvedere in proporzione dei vantaggi che vengono ad ottenere i proprietari, e fra questi naturalmente anche il demanio e le ferrovie se possiedono in quella zona che si deve difendere; oltre che vi concorrono i comuni, le provincie, lo Stato per gli interessi collettivi che rappresentano.

I proprietari chiamati a consorzarsi trovano la difesa da eventuali abusi od errori, nel procedimento che si segue per la costituzione dei consorzi obbligatori. Ad essi viene dato notizia del progetto dei lavori per la cui esecuzione vuol costituirsi consorzio, dell'importo di spesa e del riparto di questa e possono farvi oppo-

sizione, e quindi anche reclamare se credono di essere ingiustamente tassati.

A questo fine i progetti di consorzio vengono pubblicati precisando la periferia che devono abbracciare, colla indicazione della spesa e delle proposte di riparto, classificando i consorzianti in ragione del loro interesse.

Questo progetto non pone i proprietari fuori del diritto comune, poichè avranno sempre il ricorso in via amministrativa ed alla quarta sezione del Consiglio di Stato contro il decreto che costituisce il consorzio.

Questo disegno di legge non crea una procedura a carico delle proprietà, ma invece ha molta importanza, in difesa di essa. Non so proprio come si possa dire che esso uccide la proprietà.

Volete una prova che questo progetto non è stato compreso nel suo spirito dagli oppositori?

I rimedi che essi propongono peggiorano le condizioni del proprietario chiamato in Consorzio. Col proposto emendamento si vorrebbe che i proprietari intervenissero a far la domanda per costituirsi in Consorzio almeno in due terzi dei contribuenti che verrebbero compresi nel progetto di Consorzio.

Ometto di rilevare che non è detto se i due terzi debbano commisurarsi sul numero dei comproprietari, o sulla loro cointeressenza.

Ma considerate quale grave ingiustizia si potrebbe commettere. Si impedirebbe al proprietario che vede in pericolo la sua proprietà di promuovere un Consorzio di difesa, se non trova di associare alla sua domanda due terzi degli interessati, il che nella maggior parte dei casi sarà, impedirgli di difendersi dal pericolo che lo minaccia. Ed inoltre come determinare i due terzi, se il Consorzio non è ancora costituito? Ciò vi dimostra che dagli oppositori si vorrebbe l'impossibile.

Se poi, per decretare la obbligatorietà di un Consorzio, il Governo avesse bisogno del parere favorevole della provincia si avrebbe una condizione che sarebbe nella maggior parte dei casi, la impotenza.

Sarebbe proprio il massimo degli errori, ed è perciò che sembrami non abbiano gli oppositori compreso bene di quali Consorzi si tratti in questo progetto.

Nessuno di questi Consorzi abbraccerà mai

una provincia intiera, ma riguarderà una piccola parte di una provincia.

Ora, volendo il voto favorevole della Provincia, non verremmo in sostanza a dare alla provincia la decisione sulla costituzione del Consorzio.

Ora il Consiglio provinciale è composto di persone che in maggioranza rappresentano interessi diversi da quelli che chiedono il Consorzio, e siccome una parte della spesa per effetto della legge sulle opere di 3^a categoria, ricadrebbe sulla provincia, così sarà ben raro il caso che il Consiglio provinciale vi aderisca, onde, volendo il suo voto favorevole, sarà quasi sempre come impedire il Consorzio.

Ed io parlo per esperienza mia avendo dovuto più volte verificare questa renitenza della maggioranza degli interessati provinciali, a spendere per un interesse che tocca una parte minore del territorio provinciale.

Il voto della provincia è opportunissimo per sapere quali sono le condizioni locali, e per istruire l'affare, ma non per dare il voto decisivo, che non sarà equo se non in casi eccezionalissimi.

Vegga dunque il Senato che gli emendamenti proposti invece di correggere guastano il progetto di legge e non voglia accoglierli...

VITELLESCHI. Domando la parola.

GADDA. ...Desidererei che quest'ordine d'idee che ho espresso valesse a far trionfare la legge.

Questi Consorzi devono difendere oltre i terreni privati, anche strade ed argini.

Ora dice l'onor. Vitelleschi li difenda lo Stato, il comune, ma non il privato. Ma sta bene che gli argini e le strade debbano difendersi dallo Stato, dalla provincia, dal comune, secondo il carattere di tali opere; ma poichè anche il privato proprietario vi ha interesse, così è giusto e naturale che si unisca esso pure nella difesa, e si costituisca in Consorzio.

Non si dimentichi mai che qui non si tratta delle opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria, che hanno ben altra importanza e ben altra natura delle opere di 3^a categoria delle quali ora ci occupiamo.

Sarebbe strano che, se un torrente minaccia un territorio, non si avesse a costituire un Consorzio, perchè in quel territorio vi fosse una strada pubblica, ed un argine. Nel Consorzio

dovrà intervenire anche quella amministrazione a cui l'argine o la strada appartengono; ma il Consorzio si dovrà eseguire, e tutti dovranno intervenire in proporzione del danno da cui sono minacciati e della difesa che si vuole assicurare.

Questo mi pare evidente. Altrimenti sarebbero lesi gli interessi naturali della difesa della proprietà. È perciò ch'io devo ripetere (mi si perdoni) che i nostri oppositori non sono entrati nello spirito della proposta di legge.

PRESIDENTE. Attesa l'ora tarda, e siccome l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha chiesto di parlare, il seguito della discussione di questo disegno di legge sarà rinviato a domani.

Avverto però che, prima di questo disegno di legge, è necessario discutere due altri progetti di una importanza eccezionale, e che devono andare in esecuzione alla fine del corrente mese; e sono i seguenti:

1° Modificazioni dei servizi postali e commerciali marittimi;

2° Provvedimenti definitivi per gl'Istituti di previdenza del personale ferroviario.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti definitivi per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario (N. 28-B);

Modificazioni dei servizi postali e commerciali marittimi (N. 74);

Modificazioni alla legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria (N. 57 - seguito);

Autorizzazione della spesa di L. 300,000 per la costruzione di un'Aula provvisoria per la Camera dei deputati (N. 73);

Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane dell'ultimo trimestre 1899 (N. 75);

Acquisto dei quadri e degli oggetti d'arte dell'arcispedale di S. Maria Nuova in Firenze a favore delle regie gallerie di detta città (N. 76).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge :

Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali :

Votanti	106
Favorevoli	84
Contrari	21
Astenuti	1

Il Senato approva.

La seduta è sciolta (ore 18 e 15).

Licenziato per la stampa il 1° aprile 1900 (ore 11,30).

F. DE LUIGI

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

